Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 29

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 19 luglio 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 giugno 2000, n. 0198/Pres.

Legge regionale 79/1982. Commissione regionale per la cooperazione. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con DPGR 344/Pres. del 17 ottobre 1997 è stata costituita la Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. 4282/COOP di data 10 maggio 2000 con la quale la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato chiede di provvedere alla sostituzione del componente supplente Gennaro Castellano, non rieletto rappresentante dell'Unione regionale della cooperazione Friuli-Venezia Giulia con il dott. Claudio Maier;

VISTE le note di designazione;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1526 del 2 giugno 2000;

DECRETA

Il dott. Claudio Maier è nominato componente supplente della Commissione regionale per la cooperazione, in rappresentanza dell'Unione regionale della cooperazione Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione di Gennaro Castellano.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 giugno 2000, n. 0200/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 8. Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve. Sostituzione segretario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 125/Pres. di data 23 aprile 1997 è stato costituito il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, ed in particolare è stata nominata segretario del predetto Comitato la geom. Elena Missio, segretario in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

VISTA la nota prot. APF/8.1/2207 di data 9 maggio 2000 con la quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali chiede di provvedere alla sostituzione del segretario del Comitato in parola, geom. Elena Missio, con il dott. Roberto Pizzutti, ispettore forestale in servizio presso l'Azienda medesima;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1527 di data 2 giugno 2000;

DECRETA

Il dott. Roberto Pizzutti, Ispettore forestale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, è nominato segretario del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, in sostituzione della geom. Elena Missio.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 giugno 2000, n. 0201/Pres.

Legge regionale 43/1980, articolo 2. Commissione regionale per lo sport. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 83/Pres. di data 7 marzo 1997 è stata ricostituita la Commissione regionale per lo sport, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che detta Commissione è venuta a scadere;

VISTE le note prot. 1603/Risp/V di data 20 marzo 2000, prot. 1905/Risp/V di data 27 aprile 2000, prot 2070/Risp/V di data 16 maggio 2000 e prot. 2081/Risp/V di data 18 maggio 2000 con le quali il Servizio delle attività ricreative e sportive nel chiedere la ricostituzione della Commissione in parola ne indica la composizione, suggerisce il gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale e fornisce ogni altro elemento utile;

CONSIDERATO che con la nota prot. 1905/Risp/V di data 27 aprile 2000 il predetto Servizio precisa, tra l'altro, che gli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi, compresi quelli operanti in seno alla minoranza di lingua slovena, sono quelli maggiormente rappresentativi in Regione e sono stati individuati alla luce del numero di associati;

VISTE le note di designazione da parte degli enti ed associazioni interessati;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione nei Comitati di nomina regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1529 di data 2 giugno 2000;

DECRETA

è ricostituita, presso il Servizio delle attività ricreative e sportive, la Commissione regionale per lo sport, con la seguente composizione:

Presidente

- l'Assessore regionale allo sport (attualmente Maurizio Salvador)

Componenti

- il Presidente del Comitato regionale del C.O.N.I. (attualmente dott. Emilio Felluga)
- il Presidente del Comitato provinciale del C.O.N.I. di Trieste (attualmente geom. Stelio Borri)
- il Presidente del Comitato provinciale del C.O.N.I. di Gorizia (attualmente ing. Giorgio Brandolin)
- il Presidente del Comitato provinciale del C.O.N.I. di Udine (attualmente prof. Manlio Cescutti)
- il Presidente del Comitato provinciale del C.O.N.I. di Pordenone (attualmente prof. Giuseppe Cadin)
- il Presidente della Provincia di Trieste o quale suo delegato sig. Fabio Scoccimarro
- Il Presidente della Provincia di Gorizia o quale suo delegato sig. Vittorio Brancati
- Il Presidente della Provincia di Udine o quale suo delegato sig. Fabrizio Cigolot
- Il Presidente della Provincia di Pordenone (attualmente dott. Elio De Anna) o suo delegato
- comm. Arnaldo Pittoni,
  rappresentante Associazione italiana cultura e sport;
- sig. Aldo Iacob,
  rappresentante Associazione centri sportivi italiani;
- ing. Daniele Bassi,
  rappresentante Centro regionale sportivo Libertas;
- sig.ra Paola Zelanda,
  rappresentante Centro sportivo italiano;
- geom. Livio Manzin,
  rappresentante Confederazione di azione popolare italiana;
- sig. Cesare Capato,
  rappresentante Ente nazionale democratico di azione sociale;
- sig.ra Maria Lucia Cassanego Lamberti,
  rappresentante Unione italiana sport per tutti;
- sig. Mirijam Zagar,
  rappresentante Unione delle associazione sportive slovene in Italia/Združenje slovenskih športnih društev v Italiji;

Segretario

- dott. Rodolfo Ziberna,
  consigliere giuridico-amministrativo-legale in servizio presso il Servizio delle attività ricreative e sportive.

La Commissione durerà in carica per tre anni.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con la presenza di un terzo di essi in seconda convocazione.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di Lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 giugno 2000, n. 0209/Pres.

Articolo 16 C.C. Associazione sportiva «Golf Club Trieste» - Trieste. Approvazione nuovo testo dello Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto del Vice Prefetto di Trieste n. 3183/29350 del 10 gennaio 1955 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione sportiva denominata «Golf Club Triestino», con sede in Trieste e ne è stato approvato lo statuto, le cui successive modifiche, tra cui quella relativa alla nuova denominazione di «Golf Club Trieste», sono state approvate con D.P.G.R. n. 0186/Pres. del 20 maggio 1996;

VISTA la domanda del 16 maggio 2000, con cui il Vice Presidente della predetta associazione chiede l'approvazione delle ulteriori modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati del 14 dicembre 1998 e, per alcuni aspetti meramente formali relativi agli articoli 6, 12, 18 e 20, di quelle ulteriormente apportate con atto pubblico dal Vice Presidente medesimo in data 18 aprile 2000;

VISTI il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Giuliano Chersi, notaio in Trieste, rep. 28075, racc. 7758, ivi registrato il 23 dicembre 1998 al n. 3229/1A e l'atto integrativo del precedente, a rogito del dott. Furio Dei Rossi, notaio in Trieste, rep. 77008, racc. 13059, ivi registrato il 28 aprile 2000;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento delle modifiche statutarie e riconosciuta l'opportunità e la legittimità delle stesse, in particolare per la necessità di adeguare lo statuto del Club alla normativa vigente in materia di enti «non profit» (decreto legislativo 460/1997), nonché alle mutate esigenze operative del Club medesimo;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, espresso dal Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 1º giugno 2000, n. 2195/Risp;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1725 del 16 giugno 2000;

DECRETA

– È approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione sportiva «Golf Club Trieste», con sede a Trieste, deliberato dall'assemblea degli associati nella seduta del 14 dicembre 1998 e, per gli articoli 6, 12, 18 e 20, integrato con atto pubblico del 18 aprile 2000.

– Il nuovo testo dello statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 giugno 2000

ANTONIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
«GOLF CLUB TRIESTE»
TRIESTE

STATUTO SOCIALE

Art. 1

È costituita l'Associazione sportiva denominata «Golf Club Trieste» avente la sede in Trieste, Padriciano n. 80 con personalità giuridica riconosciuta con decreto prefettizio di data 10 gennaio 1955.

L'Associazione è retta dalle disposizioni di cui al presente Statuto.

Art. 2

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Golf.

Art. 3

L'Associazione ha per scopo, escluso ogni fine di lucro, l'attività sportiva e ricreativa in genere e quella del gioco del golf in particolare, la gestione dei terreni e degli impianti sportivi, degli edifici ed attrezzature per l'esercizio, la diffusione, l'incremento del gioco del golf e di altri sports. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato ed è apolitica. Durante la vita dell'associazione è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, se non imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

La gestione è divisa in esercizi sociali che vanno dal 1º (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge o quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni in società di capitali di cui l'Associazione stessa sia proprietaria.

I proventi dell'associazione sono costituiti:

a) dalle quote d'ammissione, dalle quote annuali sociali e da eventuali contribuzioni straordinarie;

b) da qualsiasi altra somma ricevuta in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo.

Art. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che sono accettati come tali secondo le norme in appresso.

Chi intende divenire associato dovrà presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dall'Associazione; tale domanda dovrà essere controfirmata almeno da due associati, a titolo di presentazione.

La domanda sarà affissa per dieci giorni all'albo nei locali dell'Associazione e quindi, entro i successivi venti giorni, dovrà essere vagliata per l'accettazione da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione, il quale deciderà inappellabilmente senza obbligo di motivazione e ne darà comunicazione in ogni caso al richiedente.

Non appena ottenuto il parere favorevole del Consiglio direttivo il nuovo associato dovrà versare la quota annuale di associazione.

Da tale data l'associato si intende regolarmente iscritto.

Art. 6

Con espressa esclusione della temporaneità del rapporto, gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a) associati onorari

b) associati ordinari

c) associati impersonali

d) associati non residenti

e) associati familiari

f) associati universitari

g) associati juniores familiari

h) associati juniores

i) associati cadetti

l) associati di secondo circolo.

a) Associati onorari sono coloro che per particolari ragioni di benemerenza o meriti particolari vengono dichiarati tali dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo. Essi non pagano la quota d'ammissione nè la quota annuale sociale.

L'Associazione onoraria è di durata annuale.

b) Associati ordinari sono le persone di maggiore età residenti abitualmente a Trieste. Pagano la quota d'ammissione e la quota annuale sociale.

Essi debbono essere azionisti, iscritti nel libro soci della «Società sportiva del Carso e dei campi di golf S.p.A.» per un importo di capitale che è fissato dall'Assemblea ordinaria degli associati. Le dette azioni di cui al comma precedente debbono restare depositate presso la segreteria dell'Associazione o altro luogo indicato dal Consiglio direttivo. Nel caso in cui non fossero disponibili azioni della «Società sportiva del Carso e dei campi di golf S.p.A.» il richiedente potrà versare alla Segreteria dell'Associazione il corrispettivo del prezzo determinato dall'Assemblea ordinaria degli associati fintanto che le predette azioni non si rendessero disponibili.

c) Associati impersonali sono società, enti, istituzioni e imprese che, ammesse a far parte dell'Associazione, possono designare annualmente due persone fisiche a frequentare l'Associazione per l'anno in corso. Essi devono essere azionisti secondo le modalità degli associati ordinari. Non pagano la quota d'ammissione e pagano le due quote annuali sociali.

d) Associati non residenti sono coloro che non risiedono a Trieste o coloro che vi risiedono provvisoriamente. Non pagano la quota d'ammissione, ma solamente la quota annuale sociale.

e) Associati familiari sono i familiari degli associati onorari o non residenti purchè conviventi con essi e per i quali sia stata presentata da questi ultimi dichiarazione di iscrizione in tale qualità.

Essi non pagano la quota d'ammissione e ciascuno di essi paga la quota annuale sociale.

f) Associati universitari sono gli iscritti all'università. Vi sono assimilati gli iscritti ad altri istituti scolastici. Essi non pagano la quota d'ammissione e pagano la quota annuale sociale. Non possono superare gli anni 26 (ventisei).

g) Associati juniores familiari sono associati familiari che non abbiano compiuto i 21 (ventuno) anni di età. Essi non pagano la quota di ammissione e pagano la quota annuale sociale.

h) Associati juniores sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, non abbiano compiuto i 21 (ventuno) anni d'età. Essi non pagano la quota d'ammissione e pagano la quota annuale sociale.

i) Associati cadetti sono coloro che ammessi a far parte dell'Associazione, non abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni d'età. Sono esenti sia dalla quota d'ammissione che dalla quota annuale sociale.

l) Associati di secondo circolo sono coloro che risultano essere già associati ad altro circolo golfistico, in Italia o all'estero. Pagano la quota annuale sociale.

La quota annuale sociale potrà essere stabilita in misura ridotta per alcune categorie degli associati.

Art. 7

Gli associati hanno uguale diritto di godimento dei campi e di tutte le attrezzature sportive nonchè della sede con i servizi inerenti.

Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati ordinari hanno il dovere di provvedere alle spese di impianto ed esercizio, anche mediante contribuzioni straordinarie fissate dall'Assemblea.

Coloro che divengono associati nel corso dell'esercizio sono tenuti al pagamento del canone sociale pro quota, rapportato a trimestre.

Art. 8

Gli associati contraggono, all'atto della loro ammissione, impegno annuale di associazione.

Essi debbono comunicare le loro eventuali dimissioni per lettera raccomandata diretta all'Associazione, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Qualora ciò non avvenga, l'impegno associativo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

L'associato che non provvede nei tempi stabiliti al versamento delle quote sociali, dei contributi straordinari cui sia tenuto e di ogni altra somma da lui dovuta all'Associazione, sarà considerato moroso e, fermo restando il suo debito ed il diritto dell'Associazione a riscuoterne il relativo ammontare, non avrà più accesso alla sede ed agli impianti.

In caso di persistente morosità il Consiglio direttivo può dichiararne l'esclusione dall'Associazione.

La qualifica di associato si perde, oltre che per dimissioni volontarie ed a seguito dell'esclusione per morosità, anche a seguito del provvedimento disciplinare dell'espulsione nonchè per gli associati ordinari, nell'ipotesi di cessazione della qualità di azionista della «Società sportiva del Carso e dei campi di golf S.p.A.».

I contributi associativi non sono trasmissibili neppure a causa di morte, nè rivalutabili.

Art. 9

Gli organi associativi sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri;
- la Commissione sportiva.

Art. 10

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati, fatta eccezione per gli associati che non abbiano compiuto la maggiore età alla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea ed è sovrana.

L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria oppure in sede straordinaria qualora l'ordine del giorno preveda la trattazione di argomenti che comportino la modifica dello statuto dell'Associazione e lo scioglimento dell'Associazione stessa.

Gli associati potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro associato con delega scritta; un associato non potrà rappresentare più di cinque associati.

I membri del Consiglio direttivo non possono essere portatori di deleghe.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

L'Assemblea in sede ordinaria potrà essere convocata per questioni di particolare importanza od urgenza in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo ovvero a richiesta scritta diretta al Consiglio direttivo di almeno un quarto degli associati.

All'Assemblea debbono essere invitati anche i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente.

In mancanza del Presidente e del Vicepresidente l'Assemblea sarà presieduta da un associato nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina fra gli associati un Segretario e, in caso di votazioni, due scrutatori.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti la nomina degli organi associativi, che dovranno essere fatte per acclamazione o per scrutinio segreto.

Per l'approvazione del bilancio consuntivo i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11

L'assemblea è convocata a cura del Consiglio direttivo con lettera semplice a tutti gli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la convocazione e mediante avviso affisso nei locali della Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà specificare se l'Assemblea è in sede ordinaria o straordinaria e dovrà contenere gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario su apposito libro dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

a) approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo proposti dal Consiglio direttivo;

b) stabilire su proposta del Consiglio direttivo l'entità della quota di ammissione e delle quote annuali di associazione anche per gli esercizi successivi.

c) determinare la somma da versare nell'ipotesi di cui all'articolo 6 lettera b) comma II del presente statuto;

d) determinare eventuali contribuzioni straordinarie;

e) nominare i membri del Consiglio direttivo;

f) nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti;

g) nominare i membri degli altri Organi sociali, salvo quanto previsto dall'articolo 18;

h) deliberare l'espulsione dell'associato per gravi motivi e ciò ai sensi del successivo articolo 20);

i) approvare e modificare il regolamento dell'Associazione;

l) adottare gli atti rimessi alla sua competenza dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria, indetta per modificare lo statuto, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita purché vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono ottenere l'approvazione di almeno la metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da sette a nove associati eletti dall'Assemblea ogni due anni.

L'incarico è gratuito.

L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni del Consiglio direttivo nel corso del biennio comporta la decadenza della carica di Consigliere.

Il Consiglio designa il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Presidente della commissione sportiva tra i suoi componenti, ed un Segretario, quest'ultimo anche se non Consigliere, o associato.

È facoltà del Consiglio direttivo di delegare ad uno o più Consiglieri determinate attribuzioni.

Ove nel corso del biennio uno o due membri del Consiglio direttivo venissero a mancare per qualsiasi motivo questi verrebbero sostituiti con delibera del Consiglio direttivo tra gli associati.

Se venissero a mancare tre o più membri del Consiglio direttivo quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 14

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli spettanti all'Assemblea degli associati.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di assenza di questi dal Vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio direttivo viene convocato almeno una volta al mese a cura del Presidente che stabilisce l'ordine del giorno.

Esso potrà essere convocato anche a richiesta scritta di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai singoli membri del Consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e dovrà contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza potrà essere convocato anche a mezzo telefono con un giorno di preavviso.

Art. 15

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio nonché la firma sociale.

Art. 16

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento con medesimi poteri attribuiti allo stesso.

Art. 17

La responsabilità del denaro e la cura del patrimonio sono affidati al Tesoriere, il quale provvede alla esazione dei contributi e sorveglia la buona tenuta contabile.

Art. 18

L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da una Commissione sportiva composta da quattro membri. Il Presidente della Commissione predetta è nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi membri. Gli altre tre membri sono nominati anche dal Consiglio, su designazione del Presidente della Commissione sportiva, fra non Consiglieri. La Commissione Sportiva dura in carica un anno è può essere riconfermata. L'incarico è gratuito.

La Commissione sportiva sottopone al Consiglio direttivo le proposte per l'uso degli impianti, per l'organizzazione di manifestazione ed iniziative ritenute utili alla propaganda golfistica, per la compilazione del calendario sociale e per eventuali modifiche degli impianti sportivi.

Spetta in ogni caso al Consiglio direttivo ogni deliberazione al riguardo.

La Commissione sportiva inoltre provvede alla formazione delle squadre rappresentative del Club, è incaricata della preparazione dei giocatori e della loro partecipazione alle gare, fissa e modifica gli handicaps dei giocatori.

La Commissione sportiva, infine, ha la funzione disciplinare per quanto attiene il comportamento sportivo dei giocatori ed ha il potere di irrogare le seguenti sanzioni:

a) il richiamo verbale;

b) il richiamo scritto;

c) la sospensione dalla frequenza del campo di gioco;

d) la squalifica per una o più gare.

Può proporre al Collegio dei probiviri l'espulsione dell'associato dall'Associazione.

La Commissione sportiva delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19

Il Collegio dei revisori è composto di due membri eletti tra gli associati dall'Assemblea.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il loro incarico è gratuito.

I Revisori controllano l'amministrazione dell'Associazione, procedono alla revisione dei conti e dei bilanci. Di tutto questo rendono edotti gli associati, presentando una loro relazione all'Assemblea annuale.

Art. 20

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea. Essi durano in carica due anni è sono rieleggibili. Il loro incarico è gratuito.

Nella prima riunione dopo la nomina, il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario.

Il Collegio dei probiviri esercita la funzione disciplinare anche d'ufficio.

Esso ha il potere di irrogare, previa audizione delle parti interessate, le seguenti sanzioni:

a) il richiamo verbale;

b) il richiamo scritto;

c) la sospensione.

Propone altresì all'Assemblea l'espulsione per gravi motivi dell'associato previa sospensione dello stesso.

Il Collegio dei probiviri decide inoltre come arbitro amichevole ogni controversia tra associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione.

È esclusa la competenza del Consiglio dei probiviri per le questioni disciplinari di competenza della Commissione sportiva, salvo quanto previsto dall'articolo 18.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 giugno 2000, n. 0210/Pres.

Articolo 16 C.C. Associazione «Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche La Cappella Underground» - Trieste. Approvazione del nuovo Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. 0532/Pres. del 22 dicembre 1993 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione «Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche La Cappella Underground», avente sede in Trieste, ed è stato approvato il relativo statuto;

VISTA la domanda del 27 marzo 2000, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati del 15 dicembre 2000;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Furio Dei Rossi, notaio in Trieste, rep. 76129, racc. 12781, ivi registrato il 28 dicembre 1999 al n. 3175/IA;

RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette a conformare il medesimo alla normativa vigente in materia di enti «non profit» (decreto legislativo 460/1997), nonché alle mutate esigenze operative dell'Associazione;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 7 giugno 2000, n. 5717/3 SPETT. 3;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1727 del 16 giugno 2000;

DECRETA

– È approvato il nuovo statuto della Associazione «Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche La Cappella Underground», con sede a Trieste, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 15 dicembre 1999.

– Il nuovo testo dello statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 giugno 2000

ANTONIONE

Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche
La Cappella Underground
TRIESTE

STATUTO

TITOLO I

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Il Circolo di cultura cinematografica «Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche La Cappella Underground» con sede a Trieste, via del Crocefisso, n. 7/a, ha per fine essenziale lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, particolarmente attraverso la presentazione di film, produzioni audiovisive e multimediali e genericamente di opere dell'ingegno e dell'intelletto nei suddetti settori, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni, mostre e manifestazioni similari. Vuole contribuire con tutte le sue possibilità allo sviluppo e alla diffusione degli studi storici, della tecnica e dell'arte cinematografica ed allo sviluppo degli scambi culturali tra i popoli, con particolare riguardo alla situazione geografica locale nell'ottica di un coinvolgimento più ampio dell'area Alpe Adria ed all'incoraggiamento della cinematografia sperimentale. In tal senso il Circolo intende offrire servizi culturali e ricreativi ai propri soci.

Art. 2

Il Circolo non ha alcuno scopo di lucro.

TITOLO II

SOCI

Art. 3

Al Circolo possono aderire persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni, Enti o Associazioni, i quali avranno diritto ad un solo voto.

È esclusa la partecipazione temporanea dei soci alla vita associativa.

Art. 4

Le manifestazioni organizzate dal Circolo possono essere riservate ai soli soci o aperte al pubblico. Il Consiglio direttivo si riserva di aderire, in unione con altri Enti o Associazioni, a manifestazioni culturali non specificatamente preordinate allo sviluppo e alla diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva.

Art. 5

Per diventare socio del Circolo occorre:

a) presentare una domanda al Consiglio direttivo che decide inappellabilmente in merito;

b) accettare le norme statutarie e regolamentari del Circolo;

c) pagare la quota associativa.

La quota associativa viene fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo, il quale ha facoltà di ridurre tale quota per una o più particolari categorie di soci. La quota non è trasmissibile a terzi e non può tantomeno essere rivalutata.

La tessera dà diritto al socio di frequentare la sede del Circolo, assistere alle proiezioni cinematografiche ed alle altre manifestazioni organizzate durante l'anno sociale, con le modalità e gli orari stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 6

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione;

b) soci onorari: sono coloro che sono designati dal Consiglio direttivo per particolari benemerenze nel campo cinematografico o nei confronti dell'Associazione; non sono tenuti al pagamento della quota associativa;

c) soci sostenitori: sono coloro che versano al circolo una quota associativa almeno doppia di quella ordinaria e hanno diritto al voto;

d) soci ordinari: sono coloro che versano la quota associativa annua e hanno diritto al voto.

Art. 7

La qualifica di socio si perde:

a) allo scadere dell'anno sociale in caso di mancato rinnovo del versamento della quota associativa annua;

b) per dimissioni con avviso al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima;

c) per espulsione deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art. 8

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO IV
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'inizio di ogni anno sociale in seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga utile o ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte o mediante avvisi circolari, comprendenti l'ordine del giorno, spediti dalla sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, o mediante affissione nella sede del Circolo dell'avviso di convocazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea in prima convocazione è legalmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea può riunirsi in seconda convocazione trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.

Non sono ammesse più di due deleghe in capo ad ogni socio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono portate a conoscenza degli associati mediante affissione del verbale nella sede del Circolo nei quindici giorni successivi a quello dell'Assemblea.

Art. 10

All'Assemblea generale ordinaria dei Soci compete:

a) l'approvazione della relazione del Consiglio direttivo e del bilancio annuale consuntivo;

b) l'approvazione del programma di attività e del bilancio dell'anno sociale successivo;

c) la nomina del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;

d) l'esame di altri eventuali argomenti che siano stati messi all'ordine del giorno a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci che ne abbiano presentato la domanda al Consiglio direttivo in tempo utile per inserire l'argomento nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

TITOLO V
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri che può variare da un minimo di nove ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea dei soci. Esso dura in carica tre anni ed è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea dei soci. Provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione.

Art. 12

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un Amministratore. Al Presidente, o in caso di sua impossibilità al Vicepresidente, spetta la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi.

Art. 13

Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio direttivo deve provvedere alla compilazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo, i quali devono essere sottoposti all'Assemblea dei soci. L'anno sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre successivo.

Art. 14

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 15

I bilanci approvati dall'Assemblea devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla loro lettura, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro approvazione.

TITOLO VI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 16

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri che controlleranno l'amministrazione del Circolo, vigileranno sull'osservanza della legge e dello Statuto, ed accerteranno la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili.

TITOLO VII

DURATA E RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 17

Tutte le cariche sociali hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili.

TITOLO VIII

IL PATRIMONIO

Art. 18

Il patrimonio del Circolo è costituito:

a) da accantonamenti di bilancio e titoli di debito pubblico e privato che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione;

b) dai beni mobili e immobili acquistati in forza di disposizioni testamentarie, donazioni o in qualsiasi altro modo.

Art. 19

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IX

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 20

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazioni dell'Assemblea dei soci, assunta con la presenza di almeno metà dei soci stessi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta del Consiglio direttivo o di 1/4 (un quarto) dei soci.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Art. 21

Per deliberare lo scioglimento del Circolo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti. In caso di scioglimento verranno nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori.

TITOLO XI

LIQUIDAZIONE

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea dei soci a favore di altre Associazioni od Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme in materia previste dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 giugno 2000, n. 0217/Pres.

Legge regionale 43/1990. Valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento della zona industriale di Chiavornicco - Comune di Cordenons (Pordenone).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

PREMESSO

– che con nota del 20 agosto 1999 il Comune di Cordenons ha presentato domanda, ai sensi della legge regionale 43/1990 e relativo Regolamento di esecuzione, volta all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento della Zona industriale di Chiavornicco;

– che l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano «Messaggero Veneto» in data 29 agosto 1999, è stato comunicato alla Direzione regionale dell'ambiente con nota del 13 settembre 1999;

– che il procedimento è stato avviato dal Servizio V.I.A. della precitata Direzione regionale con nota prot. AMB/18943/VIA/65 del 27 settembre 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 0327/Pres. del 19 ottobre 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 3 novembre 1999, con il quale sono state individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 quali autorità interessate alla valutazione del progetto:

– il Comune di Cordenons;

– il Comune di Pordenone;

– la Provincia di Pordenone;

– l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale»;

VISTA la nota prot. AMB/22285/VIA/65 del 12 novembre 1999 con la quale sono stati chiesti i pareri collaborativi ai seguenti Uffici:

– Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

– Direzione regionale della pianificazione territoriale;

– Direzione regionale dell'industria;

– Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

VISTI i pareri espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990:

- dalla Provincia di Pordenone, la quale in data 1 dicembre 1999 esprime parere favorevole con alcune considerazioni relative agli sviluppi viabilistici della zona;
- dal Comune di Pordenone, il quale in data 1 dicembre 1999 esprime parere favorevole, ponendo alcune condizioni:
    - realizzazione di una barriera verde destinata a proteggere da rumori e polveri gli insediamenti esistenti in Comune di Pordenone;
    - tale barriera dovrà svilupparsi lungo tutto il confine ovest della zona industriale, verso via Pra, a nord della zona di pregio e rispetto naturalistico, e lungo il confine nord fino al punto contraddistinto con quota 25,8 nella tavola Zone di rispetto allegata allo Studio di impatto ambientale dopo pagina 106;
    - tale barriera dovrà essere costituita da essenze arboree autoctone a sviluppo piramidale aventi altezza minima di m. 3,5 da porre almeno in 2 filari con impianto alternato;
- dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale», la quale, con deliberazione del Direttore generale n. 12 del 13 gennaio 2000 e, pertanto, oltre i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
    - lungo il lato nord e per un tratto di almeno 200 m sul lato ovest (via Musil-via Pra) a partire dalla centrale idroelettrica dovrà essere prevista la piantumazione di una barriera sempreverde o con essenze a foglia caduca primaverile con piante a medio fusto ed almeno su tre filari quale barriera fonoassorbente e di contenimento di polveri o fumi;
    - dovranno essere tassativamente rispettati i vincoli di destinazione d'uso del territorio per quanto attiene al pozzo di emungimento dell'acqua della zona industriale esistente e delle prese dell'acquedotto di via Fornaci a Pordenone.

L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 comunica inoltre che il parere sul trattamento delle acque reflue di prima pioggia e stazione di sollevamento verrà espresso al momento dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere di lottizzazione;

PRESO ATTO che il Comune di Cordenons non ha espresso parere essendo il soggetto proponente;

PRECISATO che del parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale» non si è tenuto conto nel corso della procedura di V.I.A., essendo stato espresso fuori dai termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990;

RILEVATO che le precitate Direzioni regionali hanno espresso i seguenti pareri e osservazioni:

- la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti chiede con nota n. VTP/6507 del 19 novembre 1999 di indicare la distribuzione sulla rete stradale dei flussi previsti e l'individuazione degli assi che verranno interessati dal maggior carico percentuale;
- la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota n. 4726 del 29 febbraio 2000 condivide il parere espresso dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 anche per quanto attiene alle prescrizioni in esso contenute;
- la Direzione regionale dell'industria con nota n. 6259 del 13 dicembre 1999 esprime parere favorevole;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio della tutela del paesaggio con nota n. PT/7370 pervenuta in data 28 dicembre 1999 comunica che l'area in oggetto non interessa beni sottoposti a vincolo paesaggistico, giudica positivamente la previsione di salvaguardia delle aree naturali poste a sud ovest dell'area industriale e suggerisce che la fascia di rispetto a verde venga estesa su tutta via Pra; inoltre ritiene qualificante un intervento di tutela anche nei confronti del canale Amman realizzabile con la piantumazione di un filare di alberi ad alto fusto ed evitando che lo spazio esistente tra il canale e gli insediamenti produttivi venga disordinatamente utilizzato come deposito di materiali, nonché auspicabile escludere un'accessibilità diretta della zona industriale da via Pra anche al fine di non interessare l'area di pregio naturalistico;

PRECISATO che il Comune di Cordenons ha fornito nel corso dell'intera attività istruttoria specifici elementi a chiarimento delle sopra citate tematiche evidenziate dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, e che quindi a tali aspetti è stato di fatto dato adeguato e puntuale riscontro;

VISTO il parere n. 1/4/2000, reso nella seduta del giorno 23 marzo 1999, con il quale il C.T.R. Sezione 4ª - integrata VIA ha dato parere favorevole sul Progetto in argomento dal punto di vista della valutazione dell'impatto ambientale, con le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito riportate:

a) prescrizioni

- le aree di movimentazione e stoccaggio di sostanze liquide o fluide potenzialmente inquinanti dovranno essere impermeabilizzate, dotate di sistemi di selezione e accumulo delle acque di prima pioggia (indicativamente i primi 5 mm) e sistemi di scarico ritardato alla fognatura (acque nere) delle acque raccolte;
- nella «zona di rispetto naturalistico» (di cui alla tav. «zone di rispetto» inserita nel SIA dopo pagina 106) andrà conservata la vegetazione e le caratteristiche morfologiche esistenti e realizzata un'opera di manutenzione delle specie autoctone, eventualmente eliminando la vegetazione infestante e non caratteristica del luogo;
- nella «zona di pregio naturalistico» - tra la predetta «zona di rispetto naturalistico» e la superficie destinata alle attività industriali - (di cui alla tav. «zone di rispetto» inserita nel SIA dopo pagina 106) andrà costituita un'area alberata, formata da essenze arboree autoctone, privilegiando quelle a caducità ritardata (es. carpino e roverella), aventi altezza minima di m. 3,5 e con eventuale presenza di essenze arbustive;
- lungo tutta via Pra, ad eccezione della «zona di rispetto naturalistico» e lungo tutta la «fascia di rispetto a verde» (di cui alla tav. «zone di rispetto» inserita nel SIA dopo pagina 106) andrà realizzata una fascia alberata formata da essenze arboree autoctone, privilegiando quelle a caducità ritardata (es. carpino e roverella), aventi altezza minima di m. 3,5 con eventuale presenza di essenze arbustive. La fascia alberata avrà uno spessore minimo di m. 5 con almeno 2 filari a impianto alternato, lungo via Pra e lungo il confine nord e m. 3 con congrua densità d'impianto, lungo via delle Fornaci. In tale fascia sarà consentita la realizzazione di fossi per il drenaggio dei terreni purché mantenuti inerbiti;
- andrà realizzato il fosso di raccolta acque parallelo al canale Amman, previsto nel «Progetto preliminare relativo all'urbanizzazione del terzo ampliamento dell'area PIP», adeguatamente dimensionato per evitare fenomeni di allagamento della zona industriale e dotato dei relativi sistemi di allontanamento delle acque;
- lungo il canale Amman, ad una distanza tale da non interferire con le funzioni idrauliche e con le opere di pulizia e manutenzione dell'alveo andrà realizzato un filare alberato di essenze autoctone ad alto fusto;
- il canale di scarico delle acque verso il rio Viazol, citato nel «Progetto preliminare relativo all'urbanizzazione del terzo ampliamento dell'area PIP», andrà realizzato in concomitanza con l'attuazione della zona industriale e comunque prima dell'entrata in

esercizio della stessa, in modo da evitare che l'impermeabilizzazione delle aree ed il drenaggio accelerato determinino fenomeni di allagamento dei terreni a valle o della stessa zona industriale. In sede di progettazione e di rilascio del nullaosta idraulico per la realizzazione del canale di scarico della zona industriale, andrà adeguatamente dimensionata l'opera in oggetto e stabiliti tutti gli accorgimenti strategici e tecnici al fine di non recare danno all'equilibrio idrogeologico del bacino fluviale ricevente, valutandone l'effettiva portata ed eventualmente prevedendo una sua ricalibratura o un diverso punto di confluenza del canale di scarico;

- nella «zona per attività rumorose» (di cui alla tav. «zone di rispetto» inserita nel SIA dopo pagina 106), nella quale non è consentito l'insediamento di attività residenziali, e nella rimanente parte della zona industriale vigono i limiti di rumorosità riportati nella seguente tabella:

zona	classe	tipo	limite diurno dB(A)	limite notturno dB(A)
zona per attività rumorose	VI	aree esclusivamente industriali	70	70
rimanente parte della z. ind.	IV	aree di intensa attività umana	65	55

Il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale.

Il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

L'Amministrazione regionale potrà avvalersi della consulenza delle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio e dell'A.R.P.A. del Friuli-Venezia Giulia per valutare le effettive prestazioni ambientali delle soluzioni progettuali proposte.

b) raccomandazioni

- è auspicabile che il Comune di Cordenons attui le previsioni viabilistiche previste nel P.R.G.C., ed in particolare quelle che danno accesso alla SS n. 13 «Pontebbana», in tempi analoghi a quelli di entrata in esercizio della nuova zona industriale al fine di non determinare un sovraccarico della viabilità esistente;

VISTO il Rapporto finale del 31 marzo 2000 della Direzione regionale dell'ambiente, Servizio V.I.A., dal quale, valutati il progetto in argomento ed i pareri pervenuti, risulta che il precitato Servizio ritiene di poter concordare con quanto espresso dal C.T.R., in considerazione del fatto che il C.T.R. stesso ha fatto proprie le prescrizioni e le raccomandazioni prospettate dal Servizio nella Relazione Istruttoria, integrandole con ulteriori elementi, e che le prescrizioni e le raccomandazioni medesime consentono di pervenire a mitigazioni e compensazioni atte a ridurre l'impatto ambientale dell'opera proposta;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 2 giugno 2000;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto di ampliamento della Zona industriale di Chiavornicco in Comune di Cordenons, con le prescrizioni e raccomandazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte.

Il presente provvedimento inoltre verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'Albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 29 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 giugno 2000, n. 0219/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 31. Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio D.P.G.R. n. 0281/Pres. del 10 settembre 1999 con il quale è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il sig. Guido De Michielis in rappresentanza della Federazione regionale coltivatori diretti del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota prot. n. 591/GZ dell'11 maggio 2000 con la quale la suddetta Federazione comunica che il sig. Guido De Michielis non è più proprio dipendente e designa in sua sostituzione, quale proprio rappresentante

in seno al succitato organo collegiale, il dott. Adriano Toffoli;

ACCERTATA la compatibilità di detta designazione con le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1779 del 16 giugno 2000;

DECRETA

Il dott. Adriano Toffoli è nominato componente del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego, quale rappresentante della Federazione regionale coltivatori diretti del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del sig. Guido De Michielis.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 luglio 2000, n. 0223/Pres.

D.P.R. 185/1964, articolo 96. Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine. Autorizzazione alla detenzione ed impiego di radioisotopi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n. 13578 del 9 dicembre 1999 con la quale il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine chiede, ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964:

– l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui ai D.P.G.R. n. 0341/Pres. del 17 agosto 1992, n. 0144/Pres. del 24 aprile 1998 e n. 0315/Pres. dell'8 ottobre 1999, per la detenzione e impiego di radioisotopi secondo quanto specificato nella tabella e nella relazione tecnica allegate all'istanza, e precisamente:

1) presso il Laboratorio di emodinamica dell'U.O. di cardiologia l'autorizzazione all'impiego di sorgente radioattiva sigillata di Iridio-192 di attività massima pari a 92.5 GBq, a scopo terapeutico (radioterapia intravascolare coronarica o brachiterapia endovascolare o intraluminale); presso l'Istituto di radioterapia - Sezione alte energie, la detenzione della medesima sorgente radioattiva sigillata (che sarà impiegata nel Laboratorio di emodinamica dell'U.O. di cardiologia);
2) presso l'Istituto di medicina nucleare - Reparto di medicina nucleare l'autorizzazione a detenere e impiegare una sorgente sigillata di Cobalto-57 di attività massima pari a 740 MBq;
3) presso il Servizio di fisica sanitaria l'autorizzazione alla detenzione e all'impiego di sorgenti di tarature, per Gruppo di radiotossicità, come da sottostante tabella:

		attività massima in detenzione
Gruppo 1	Sorgenti di taratura strumentazione dosimetrica	sigillate: 1500 MBq
Gruppo 2		sigillate: 500 MBq
		non sigillate: 0.2 MBq
Gruppo 3		sigillate: 100 MBq
		non sigillate: 0.2 MBq
Gruppo 4		sigillate: 100 MBq
		non sigillate: 0.2 MBq

VISTA la relazione tecnica degli esperti qualificati dott. Renato Padovani e dott.ssa Maria Rosa Malisan del 6 dicembre 1999;

VISTE le dichiarazioni di accettazione dell'incarico rese, rispettivamente:

– dall'esperto qualificato dott. Renato Padovani in data 6 dicembre 1999 per l'Istituto di cardiologia e l'Istituto di medicina nucleare - Reparto di medicina nucleare;
– dall'esperto qualificato dott.ssa Maria Rosa Malisan in data 6 dicembre 1999 per l'Istituto di radioterapia (con esclusione degli acceleratori lineari ivi presenti) e il Sevizio di fisica sanitaria;
– dal Medico Autorizzato dr. Salvatore Sirica in data 6 dicembre 1999 per il personale esposto dell'Istituto di cardiologia, dell'Istituto di radioterapia e dell'Istituto di medicina nucleare;

VISTA la deliberazione n. 92 dell'11 febbraio 2000, con la quale il Direttore generale F.F. dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» esprime parere favorevole all'istanza di cui trattasi;

VISTA la nota dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine prot. n. 290 del 12 gennaio 2000, con la quale il Direttore generale comunica di rinunciare all'autorizzazione alla detenzione ed all'impiego a scopo diagnostico e terapeutico dei radioisotopi:

- Sr-90 in applicatori per terapia di contatto (attività massima 2.96 GBQ)
- I-125 soluzione sigillata per apparecchio di densitometria (attività massima 7,4 GBq)

  di cui al D.P.G.R. del 17 agosto 1992, n. 0341/Pres.
- Iridio-192 per brachiterapia endovascolare presso l'Istituto di radioterapia - Sezione alte energie (attività massima di detenzione 55.5 GBq e attività d'impiego annuo 222 GBq)

  di cui al D.P.G.R. dell'8 ottobre 1999, n. 0315/Pres.

VISTO il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con D.G.R. n. 873 del 26 marzo 1999, nella seduta del 5 aprile 2000, nella quale peraltro si è ritenuto opportuno unificare le autorizzazioni precedenti;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento delle autorizzazioni con una tabella riepilogativa, come da allegato alla nota del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera medesima, prot. n. 290 del 12 gennaio 2000;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITÀ alla deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 16 giugno 2000;

DECRETA

Art. 1

Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine è autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, a:

a) all'impiego presso il Laboratorio di emodinamica dell'U.O. di cardiologia, di sorgente radioattiva sigillata di Iridio-192 di attività massima pari a 92.5 GBq, a scopo terapeutico (radioterapia intravascolare coronarica o brachiterapia endovascolare o intraluminale) e alla detenzione della medesima sorgente radioattiva presso l'Istituto di radioterapia - Sezione alte energie (che sarà impiegata nel Laboratorio di emodinamica dell'U.O. di cardiologia);

b) alla detenzione e all'impiego presso l'Istituto di medicina nucleare - Reparto di medicina nucleare di una sorgente sigillata di Cobalto-57 di attività massima pari a 740 MBq;

c) alla detenzione e all'impiego presso il Servizio di fisica sanitaria di sorgenti di taratura per Gruppo di radiotossicità come da sottostante tabella:

		attività massima in detenzione
Gruppo 1		sigillate: 1500 MBq
Gruppo 2	Sorgenti di taratura strumentazione dosimetrica	sigillate: 500 MBq non sigillate: 0.2 MBq
Gruppo 3		sigillate: 100 MBq non sigillate: 0.2 MBq
Gruppo 4		sigillate: 100 MBq non sigillate: 0.2 MBq

Art. 2

Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine è pertanto autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legislativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, all'impiego e detenzione di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, per uso diagnostico e terapeutico, presso gli istituti, reparti, servizi e sezioni dell'Azienda ospedaliera medesima, come specificato nelle tabelle riepilogative, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La presente autorizzazione sostituisce quelle precedentemente rilasciate con i D.P.G.R. n. 0341/Pres. del 17 agosto 1992, n. 0144/Pres. del 24 aprile 1998 e n. 0315/Pres. dell'8 ottobre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine per l'esecuzione.

Trieste, lì 4 luglio 2000

ANTONIONE

Tabella riepilogativa delle quantità' massime di radioisotopi detenuti ed impiegati

Reparto	radioisotopo	Impiego	attività' massima in detenzione	attività impiego annuo
Istituto di Radioterapia Sezione Alte Energie	Iridio-192	Brachiterapia (apparecchio MicroSelectron)	555 GBq	–
	Cobalto-60	Taratura (Irraggiatore multisorgente TEMA mod. IM6/M - matr. 256)	46.5 GBq	–
Istituto di Radioterapia e di Cardiologia Laboratorio Emodinamica	Iridio-192	Brachiterapia endovascolare	92.5 GBq	–
Istituto di Radioterapia Sezione di Curieterapia	Iridio-192	In fili per curieterapia	14.8 GBq	–
	Cesio-137	In tubi per terapia	20 GBq	–
	Iodio-131	Terapia	22.2 GBq	962 GBq
	Renio-186	Terapia	1.85 GBq	–
	Fosforo-32	Terapia	740 MBq	–
	Ittrio-90	Terapia	370 MBq	–
	Stronzio-89	Terapia	185 MBq	–
	Erbio-169	Terapia	37 MBq	–

Istituto di Medicina Nucleare Reparto di Medicina Nucleare	Molibdeno-99, Tecnezio-99m	Diagnostica in vivo	100 GBq	7400 GBq
	Gallio-67	Diagnostica in vivo	1.48 GBq	37 GBq
	Iodio-131	Diagnostica in vivo	1.11 GBq	55.5 GBq
	Tallio-201	Diagnostica in vivo	800 MBq	–
	Iodio-123	Diagnostica in vivo	740 MBq	18.5 GBq
	Indio-111	Diagnostica in vivo	400 MBq	–
	Selenio-75	Diagnostica in vivo	100 MBq	–
	Cromo-51	Diagnostica in vivo	80 MBq	–
	Cobalto-57+Cobalto-58	Diagnostica in vivo	0.4 MBq	2 MBq
	Cobalto 57	Taratura gamma-camere	740 MBq	–
Istituti di Medicina Nucleare Laboratorio Radioimmunologia	Iodio-125	Diagnostica in vitro	370 MBq	1.2 GBq
	Trizio (H-3)	Diagnostica in vitro	111 MBq	200 MBq
	Zolfo-35	Diagnostica in vitro	37 MBq	–
	Selenio-75	Diagnostica in vitro	37 MBq	–
	Carbonio-14	Diagnostica in vitro	8 MBq	–
Istituto Ricerche Cliniche	Nichel-63	Gascromatografo	300 MBq	300 MBq

Servizio Fisica Sanitaria	Gruppo 1	Sorgenti di taratura strumentazione dosimetrica	sigillate: 1500 MBq	–
	Gruppo 2		sigillate: 500 MBq non sigillate: 0.2 MBq	–
	Gruppo 3		sigillate: 100 MBq non sigillate: 0.2 MBq	–
	Gruppo 4		sigillate: 100 MBq non sigillate: 0.2 MBq	–

Apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti impiegati a scopo terapeutico

Reparto	apparecchio	energia massima
Istituto di Radioterapia Sezione Alte Energie	acceleratore lineare PHILIPS SL-18	18 MeV
	acceleratore lineare PHILIPS SL-15	15 MeV

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 luglio 2000, n. 0225/Pres.

Azienda di promozione turistica di Trieste. Nomina presidente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0359/Pres del 31 ottobre 1997 con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, sono stati nominati i componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda di promozione turistica di Trieste, tra i quali il Presidente signor Gilberto Benvenuti, a decorrere dal 1º novembre 1997, per la durata di un quinquennio;

VISTA la lettera in data 18 maggio 2000 con la quale il sopra menzionato Presidente Benvenuti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, a nuova nomina del succitato organo presidenziale;

VISTO il parere favorevole espresso, con nota prot. n. 8/4394-00 del 21 giugno 2000 dalla Giunta per le nomine presso il Consiglio regionale sulla candidatura del signor Franco Bandelli, quale Presidente dell'Azienda di promozione turistica di Trieste;

RICHIAMATI gli articoli 7 e 8 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modifiche;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1844 del 23 giugno 2000;

DECRETA

il signor Franco Bandelli è nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di promozione turistica di Trieste, in sostituzione del signor Gilberto Benvenuti dimissionario, a decorrere dalla data del presente decreto sino alla naturale scadenza del suddetto organo collegiale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 luglio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 luglio 2000, n. 0226/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 5. A.T.E.R. di Trieste. Approvazione dello Statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che rimette al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, il compito di provvedere, attraverso apposito decreto, all'approvazione degli Statuti delle cinque A.T.E.R. regionali, previamente adottati dai rispettivi Consigli di amministrazione delle A.T.E.R. stesse;

VISTA la deliberazone punto 3) O.d.G. - P.V. 594 del 12 maggio 2000, trasmessa con nota n. 7392 del 16 maggio 2000, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. di Trieste ha adottato il nuovo Statuto dell'Ente nel testo che risulta dall'allegato sub A) alla medesima;

RITENUTO di approvare il nuovo Statuto dell'ATER di Trieste, nella stesura riportata nel succitato allegato sub A);

DECRETA

È approvato il nuovo Statuto dell'ATER di Trieste nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 luglio 2000

ANTONIONE

STATUTO

dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Trieste

CAPO I

FINALITÀ, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

(Principi generali, finalità e sede)

1. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Trieste, di seguito denominata ATER, è ente pubblico economico avente personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza della Regione. L'ATER svolge attività nei settori dell'edilizia abitativa, dei servizi residenziali e sociali e dell'assetto del territorio, anche per conto degli Enti locali, degli enti pubblici e dei soggetti privati.

2. L'ATER della Provincia di Trieste ha sede legale in Trieste, piazza dei Foraggi, n. 6.

3. L'ATER sorge per trasformazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Trieste, ai sensi della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24. L'ATER mantiene tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già costituiti in capo all'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Trieste.

Art. 2

(Funzioni)

1. Le funzioni e le finalità istituzionali dell'ATER sono previste dalla legge; essa può svolgere qualsiasi attività strumentale al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 3

(Patrimonio dell'ATER)

1. Il patrimonio dell'ATER è costituito:

a) dal patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Trieste di cui l'ATER è la trasformazione ex lege;

b) da eredità, donazioni ed elargizioni preventivamente accettati dal Consiglio di amministrazione;

c) dal patrimonio di altri Enti o Istituti, delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui sia stata disposta la fusione o l'incorporazione;

d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;

e) da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;

f) dai beni mobili ed immobili di cui ha comunque acquistato la proprietà;

g) dagli avanzi di esercizio devoluti ad aumento del patrimonio.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 4

(Organi)

1. Sono organi dell'ATER:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale.

Art. 5

(Il Presidente)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Presidente sono disciplinati dalla legge.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Vicepresidente sono disciplinati dalla legge.

4. Il Presidente può adottare, nei casi in cui l'urgenza dell'adempimento, da indicarsi nelle motivazioni, sia incompatibile con i tempi necessari per l'adozione della delibera consiliare, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo senza indugio per riferire in merito e chiederne la ratifica.

5. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono immediatamente esecutivi.

Art. 6

(Il Consiglio di amministrazione)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale. Le richieste di convocazione debbono indicare le ragioni e l'oggetto della convocazione.

3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o mediante comunicazione telegrafica ovvero con telefax, e devono indicare il luogo e l'ora di inizio della seduta e gli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.

4. In caso di particolare urgenza, riconosciuto poi tale dal Consiglio, la convocazione può essere effettuata con un giorno di preavviso, anche mediante fonogramma o altro mezzo idoneo.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano d'età fra i presenti e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono approvate se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nel caso in cui una proposta di deliberazione abbia raccolto un numero di voti favorevoli pari alla metà dei consiglieri presenti, essa s'intende approvata a condizione che tra i voti favorevoli via sia quello di colui che presiede la riunione.

7. La delibera con la quale il Consiglio di amministrazione rifiuti la ratifica di un provvedimento adottato

in via di urgenza dal Presidente deve disciplinare gli effetti e le conseguenze del provvedimento divenuto inefficace.

8. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.

9. Il Direttore assiste, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio, esprime parere obbligatorio al momento della deliberazione e cura la redazione dei verbali e le relative deliberazioni; i verbali e le deliberazioni sono raccolti in apposito libro e sono firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito e dal Direttore.

10. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ove non diversamente disposto dalla legge.

Art. 7

(Il Collegio sindacale)

1. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei membri del collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.

Art. 8

(Il Direttore)

1. La nomina, la disciplina del rapporto di lavoro e le attribuzioni del Direttore sono disciplinate dalla legge.

2. Il Direttore può delegare ai Dirigenti dell'ATER proprie attribuzioni, con particolare riferimento all'emanazione di provvedimenti, ai poteri di spesa, alla stipula di atti, contratti ed alla firma di corrispondenza.

3. L'ATER sta in giudizio per mezzo del Direttore, egli dispone in ordine alle liti attive e passive, nonché in ordine alle transazioni giudiziali e stragiudiziali, secondo quanto definito nel regolamento.

Art. 9

(Regolamenti di organizzazione)

1. L'organizzazione dell'ATER è definita da regolamenti approvati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 10

(Gestione contabile e finanziaria)

1. La gestione contabile finanziaria dell'ATER e le procedure di scelta dei contraenti per la stipula di contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture sono disciplinate dalla legge e dalle disposizioni regolamentari di organizzazione adottate.

Art. 11

(Programmazione della spesa e bilancio di esercizio)

1. L'esercizio dell'ATER decorre dall'1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. Con apposito regolamento di organizzazione di cui ai superiori articoli 9 e 10 il Consiglio definirà forme e contenuti di specifici strumenti finalizzati alla programmazione preventiva della spesa e degli investimenti inerenti l'esercizio.

3. Il regolamento definirà altresì il termine entro il quale il Consiglio dovrà approvare tale strumento preventivo.

4. Il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte del Consiglio scade il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio medesimo.

5. Le modalità di redazione del bilancio di esercizio ed i suoi contenuti sono disciplinati dalla legge.

CAPO III
NORME FINALI

Art. 12

(Efficacia dello Statuto)

1. Il presente Statuto diviene efficace con l'approvazione mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 13

(Modifiche dello Statuto)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive dello Statuto debbono essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Stante la natura di Ente pubblico economico dell'ATER, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e regolamentari relative agli Enti pubblici economici anche della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'ordinamento delle ATER della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla materia dell'edilizia residenziale anche pubblica, nonchè si applicano le disposizioni generali in materia di società per azioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000, n. 942.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza del Servizio del volontariato per l'anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

RICHIAMATO, in particolare, il Titolo III, articolo 46 bis, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, che individua le funzioni e le competenze del Servizio del volontariato;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che affida alla Giunta regionale il compito di definire annualmente gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed assegnando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO l'articolo 8,commi 91, 92, 93 e 94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000);

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3 «Bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

VISTE, in particolare, le previsioni recate, nell'ambito dei provvedimenti finanziari suddetti, per gli interventi di competenza del Servizio del volontariato nell'esercizio 2000;

SENTITO il Comitato dipartimentale per i servizi sociali;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione, cultura, volontariato e libro fondiario;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvati gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa per l'attuazione degli interventi di competenza del Servizio del volontariato per l'esercizio finanziario 2000, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. Il Direttore del Servizio del volontariato provvede all'adempimento degli obblighi finanziari conseguenti, imputando i pagamenti a carico dei capitoli della rubrica di corrispondenza del bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2000.

3. Il presente atto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 maggio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 175

SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

Direttive generali, obiettivi e programmi di attività per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Competenze

Per il raggiungimento delle finalità individuate dall'articolo 46 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, il Servizio del volontariato deve assicurare il raccordo e la consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche tese alla valorizzazione del volontariato, provvedere all'istituzione ed alla tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato, curare l'organizzazione e la gestione della banca dati del volontariato, provvedere alla elaborazione del modello di bilancio delle organizzazioni stesse, svolgere specifica attività di informazione alle organizzazioni, curare la realizzazione delle iniziative proposte dal Comitato regionale del volontariato, di cui all'articolo 4 della citata legge regionale 12/1995, individuare forme di verifica del rispetto delle prestazioni e di controllo della qualità delle stesse, predisporre un modello di convenzione-tipo tra istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, curare il collegamento con altre strutture dell'Amministrazione regionale competenti in materia e con il Centro di servizio di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/1995.

Programmi

Per il raggiungimento degli obiettivi generali, l'attività amministrativa del Servizio del volontariato nel 2000 si esplica essenzialmente in due direzioni, per l'attuazione dei seguenti programmi:

1.1. Tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato, rapporti con le istituzioni pubbliche e con le Associazioni di volontariato.

Il Registro generale previsto in tutte le Regioni dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 è stato istituito dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995. Esso è tenuto in via informatica e le organizzazioni richiedenti vengono iscritte secondo il settore o i diversi settori in cui operano (sanità, assistenza, diritti civili, ambientale, culturale etc.). Su richiesta delle Associazioni o per il venir meno dei requisiti prescritti (assenza di fini di lu-

cro, democraticità, gratuità delle prestazioni, obbligo di bilancio etc.) è prevista anche la cancellazione. Trattasi di attività di natura prettamente vincolata che presuppone un'istruttoria per la verifica della rispondenza degli statuti alle norme vigenti in materia. L'atto finale compete all'organo politico, previo parere favorevole del Direttore del Servizio. Nel corso del 1999 sono state iscritte 140 nuove associazioni ed attualmente nel Registro risultano iscritte oltre 600 associazioni.

Inoltre, in connessione per una parte con l'inserimento dei dati e la tenuta del Registro, viene svolta tutta una serie di funzioni ed attività più propriamente finalizzate al raccordo e consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche, in specie Province e Comuni che intervengono direttamente nel settore con l'attivazione di Albi, consulte, ecc. con lo scopo della valorizzazione del volontariato:

- rilevazione dei dati al fine dell'esame dell'andamento delle attività di volontariato;
- organizzazione e gestione della banca dati del volontariato, in modo che sia possibile la consultazione in relazione ai dati disponibili (elenchi delle organizzazioni, dati logistici, settore d'iscrizione, attività, utenza, prestazioni, strutture, elenco delle convenzioni stipulate dalle organizzazioni con gli Enti pubblici, anche attraverso l'elaborazione informatica dei dati, forniti dalle organizzazioni di volontariato;
- evidenza delle convenzioni stipulate tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
- funzionamento del Comitato regionale del volontariato previsto dall'articolo 3 della legge regionale 12/1995 con funzioni anche di impulso e propositive, oltrechè consultive, in materia di volontariato e attivazione del Comitato di gestione di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/1995;
- attività di supporto al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato ai fini dell'istituzione di un Centro di servizio nel Friuli-Venezia Giulia, come previsto dalla legge regionale 12/1995 e dalla normativa nazionale;
- ampia attività di informazione alle Associazioni di volontariato che si rivolgono all'Ufficio.

1.2. Revisione periodica del Registro regionale

La legge-quadro nazionale 266/1991 dispone che le regioni e le provincie autonome determinino «i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte».

L'articolo 6 della legge regionale 12/1995 ha previsto che tale revisione venga effettuata ogni 2 anni.

Finora la revisione non è stata iniziata per mancanza di personale idoneo: attualmente risultano iscritte al Registro oltre 600 associazioni e la revisione dovrebbe interessare in questo momento circa 450 associazioni che risultano iscritte da oltre 2 anni.

I criteri minimi per l'attività di revisione dovrebbero consistere nella verifica: che gli statuti in vigore delle associazioni contengano ancora i requisiti prescritti dalla legge; che le associazioni abbiano regolarmente approvato i bilanci annuali; che abbiano stipulato regolarmente le assicurazioni dei propri volontari. Inoltre le associazioni dovrebbero presentare, a riprova dell'effettiva operatività delle stesse, una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno e sull'attività degli organi direttivi e dell'assemblea riferite allo stesso periodo, con l'indicazione del numero degli associati, del numero dei volontari ecc.

Obiettivi, priorità e direttive

Gli obiettivi delle attività sopra descritte non possono che essere di carattere generale e coincidere con le finalità poste dalla legislazione.

Non si pongono problemi di priorità e le direttive sono necessariamente indirizzate alla stretta osservanza delle disposizioni legislative, specie per quanto riguarda il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione al Registro ed alla regolare tenuta del Registro stesso.

L'attività, compatibilmente con le risorse umane che saranno messe a disposizione - al momento manca un responsabile dell'istruttoria - dovrà essere espletata con la massima sollecitudine e, comunque, cercando di rispettare i termini prefissati - 60 giorni per quanto riguarda le iscrizioni al Registro - ed ispirarsi al principio generale di buona amministrazione.

Per quanto riguarda la revisione del Registro, anch'essa è attività vincolata e va effettuata con il controllo puntuale della permanenza in capo alle singole Associazioni dei requisiti di legge ed all'effettiva operatività delle stesse, accertate attraverso la documentazione che sarà presentata ed agli eventuali altri controlli a tal fine effettuati.

L'attività di revisione dovrà essere avviata non appena il Servizio avrà a disposizione il personale occorrente per l'istruttoria ed il relativo procedimento.

I criteri e le modalità per la revisione formeranno oggetto di una successiva deliberazione della Giunta regionale.

Le organizzazioni che non risulteranno in regola e che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro 90 giorni dalla richiesta da parte del Servizio, saranno cancellate dal Registro.

2. Interventi di sostegno al settore del volontariato

Capitolo 5010 (spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e la formazione ed orientamento dei volontari)

Risorse anno 2000: lire 1.200 milioni.

Obiettivi, priorità e direttive

La finalità del finanziamento è di favorire l'attività svolta dalle Organizzazioni di volontariato di educazione alla solidarietà nonché di formazione dei volontari. Attraverso l'erogazione dei contributi previsti, le Organizzazioni possono svolgere l'attività formativa per conferire ai volontari la preparazione specifica a seconda dei settori in cui prestano la loro opera in modo più rispondente alle esigenze della collettività.

Gli obiettivi pertanto corrispondono alle finalità individuate dalla legge.

Negli ultimi due esercizi le somme a disposizione nel bilancio regionale sono risultate inferiori alle richieste di contributo presentate dalle Associazioni per cui si è dovuto ricorrere a criteri di riduzione dei costi preventivati.

Per l'esercizio in corso va tenuto in debito conto il gran numero di nuove organizzazione di volontariato iscritte nel corso del 1999 e nei primi mesi del 2000, per la qual cosa è ipotizzabile la presentazione di un numero ancora più rilevante di richieste di contributo sia in termini numerici che di importo complessivo di contributi richiesti.

Quindi nel confermare l'applicazione della deliberazione giuntale n. 4348 del 4 ottobre 1996 che stabilisce i criteri per la concessione di contributi, si ritiene comunque necessaria l'introduzione di alcuni criteri integrativi tendenti a:

- favorire l'accesso ai finanziamenti da parte della maggior parte di associazioni richiedenti;
- tener conto che per la massima parte delle associazioni di volontariato, sulla base dell'ammontare dei costi dei progetti realizzati e dei contributi concessi negli anni precedenti, si tratta di progetti di dimensioni e relativi costi economici limitati;
- considerare che la maggior parte delle associazioni richiede il contributo per l'attuazione di un unico progetto.

Per questi motivi viene assunto quale limite massimo di spesa ammissibile l'importo di lire 30 milioni per ciascuna Organizzazione, anche nel caso che l'associazione stessa presenti più domande o più progetti distinti.

Le associazioni che avranno presentato più istanze o più progetti di importo superiore a 30 milioni saranno invitate, nella fase istruttoria, alla revisione dei progetti in conseguenza del nuovo limite imposto.

Nel caso che anche con l'introduzione del suddetto limite massimo di spesa ammissibile i fondi disponibili risultino insufficienti a coprire le richieste, tutte le spese ammissibili saranno ridotte in misura percentuale uguale.

Sulla base dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 le Associazioni presenteranno, a titolo di rendiconto, l'elenco della documentazione giustificativa, in relazione alla quale si procederà a verifiche e controlli a campione nell'ordine di almeno il 10%, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. Per le Associazioni già ammesse a contribuzione nell'esercizio precedente, la liquidazione del contributo sarà disposta solo contestualmente o dopo l'approvazione del rendiconto del contributo precedentemente erogato.

Per quanto riguarda attività connesse all'approvazione dei rendiconti, trascorsi 90 giorni dall'eventuale richiesta del Servizio di regolarizzazione della documentazione presentata dalle associazioni, in presenza di rendicontazioni ancora carenti, si procederà al recupero parziale o totale del contributo concesso.

Capitolo 5014 (conferimenti al fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266)

Risorse anno 2000: lire 4000 milioni

(ai sensi dell'articolo 14 legge regionale 12/1995 e della normativa statale vigente legge 266/1991 e del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1997)

La normativa nazionale prevede la costituzione di Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, Centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

Il finanziamento di capitolo rappresenta una partita di giro perché i fondi sono messi a disposizione annualmente, «secondo la normativa citata» attraverso i versamenti a cui sono tenute le Fondazioni delle Casse di Risparmio presenti in regione; inoltre l'articolo 12 della legge regionale 12/1995 prevede che il Fondo speciale sia amministrato dal Comitato di gestione previsto dalle disposizioni nazionali e costituisca una amministrazione autonoma con gestione fuori bilancio.

La procedura di costituzione del Centro di Servizio in regione, attraverso il suddetto Comitato di gestione del Fondo per il volontariato, è stata già avviata e sarà completata prevedibilmente entro il corrente anno.

Capitolo 5016 (contributi per la costituzione di un «Fondo rischi a favore di consorzi di garanzia fidi tra organizzazioni di carattere economico-sociale senza fini di lucro)

Risorse anno 2000: lire 2000 milioni

articolo 3, comma 63 legge regionale 2/2000 (legge finanziaria 2000)

Si tratta del rifinanziamento per il bilancio 2000-2002 dell'articolo 4, comma 8 legge regionale 3/1998, nella considerazione che, per obiettive difficoltà la costituzione del Consorzio non ha potuto essere attuata entro l'esercizio 1999.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 giugno 2000, n. 1596. (Estratto).

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. Realizzazione viabilità forestale di servizio «Cludinico-Trava» nei Comuni di Ovaro e Lauco. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle foreste, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione della viabilità citata in premessa:

Comune di Ovaro

1) Fo. 76, mapp. 619 (ex 90/b) di are 0,22
da espropriare: mq. 22
in natura: prato
indennità:
mq. 22 x L./mq 1.200 = L. 26.400
(Euro 13,63)

Ditta: Chiesa di S. Bartolomeo in Cludinico (Partita catastale 425).

2) Fo. 76, mapp. 605 (ex 205/b) di are 0,79
da espropriare: mq 79
in natura: prato
indennità:
mq 79 x L./mq. 1.200 = L. 94.800
(Euro 48,96)

Ditta: Dell'Oste Rinaldo nato a Ovaro il 29 settembre 1931 (Partita catastale 889).

3) Fo. 76, mapp. 610 (ex 195/b) di are 1,75
da espropriare: mq 175
in natura: prato

Fo. 76, mapp. 195 (ex 195/a) di are 1,04
da espropriare: mq 104

Fo. 76, mapp. 611 (ex 195/c) di are 0,51
da espropriare: mq 51
da espropriare, in totale: mq 330
indennità:
mq 330 x L./mq 1.200 = L. 396.000
(Euro 204,52)

Ditta catastale: Dell'Oste Adelina fu Giacomo nata ad Ovaro, comproprietaria; Dell'Oste Ottavio fu Giacomo nato ad Ovaro il 15 gennaio 1921, comproprietario; Dell'Oste Primo fu Giacomo, comproprietario; Dell'Oste Quinto fu Giacomo, comproprietario; Dell'Oste Terzo nato ad Ovaro il 29 settembre 1904, comproprietario; De Martin Maria fu Antonio vedova Dell'Oste, usufruttuaria parziale; (Partita catastale 896).

Ditta attuale: Dell'Oste Fiorina nata ad Ovaro il 5 luglio 1938.

4) Fo. 78, mapp. 42 (ex 15/b) di are 1,71
da espropriare: mq 171
in natura: prato
indennità:
mq 171 x L./mq 1.200 = L. 205.200
(Euro 105,98)

Ditta: Dell'Oste Veronica fu Antonio nata a Ovaro il 24 dicembre 1997 (Part. cat. 899).

5) Fo. 76, mapp. 609 (ex 204/b) di are 0,08
da espropriare: mq 8
in natura: prato
indennità:
mq 8 x L./mq 1.200 = L. 9.600
(Euro 4,96)

Ditta: Gortan Rina nata a Ovaro il 12 settembre 1924 (Partita catastale 1629).

6) Fo. 76, mapp. 621 (ex 91/b) di are 0,78
da espropriare: mq 78
in natura: prato

Fo. 76, mapp. 624 (ex 91/e) di are 0,63
da espropriare: mq 63

Fo. 76, mapp. 622 (ex 91/c) di are 0,29
da espropriare: mq 29

Fo. 76, mapp. 607 (ex 197/b) di are 3,48
da espropriare: mq 348
in natura: prato
da espropriare, in totale: mq 518
indennità:
mq 518 x L./mq 1.200 = L. 621.600
(Euro 321,03)

Ditta catastale: Adami Danilo nato a Tolmezzo il 26 agosto 1955, comproprietario per 1/2: Adami Eligio nato a Lauco il 26 settembre 1929, proprietario per 1/2 e usufruttuario parziale; Adami Rosanna nata a Villa Santina il 23 aprile 1960, comproprietaria per 1/2; Adami Teresa nata a Tolmezzo il 29 maggio 1957, comproprietaria per 1/2; (Partita catastale 3674).

Ditta attuale: Adami Eligio nato a Lauco il 26 settembre 1929.

7) Fo. 76, mapp. 616 (ex 92/b) di are 1,34
da espropriare: mq 134
in natura: prato

Fo. 76, mapp. 617 (ex 92/c) di are 0,71
da espropriare: mq 71

Fo. 76, mapp. 618 (ex 92/b) di are 0,80
da espropriare: mq 80

Fo. 76, mapp. 613 (ex 511/b) di are 0,09
da espropriare: mq 9
in natura: prato
da espropriare, in totale: mq 294
indennità:
mq 294 x L./mq 1.200 = L. 352.800
(Euro 182,21)

Ditta catastale: Dell'Oste Albina nata ad Ovaro il 23 maggio 1940, proprietaria per 1/3; Dell'Oste Paola nata ad Ovaro il 4 maggio 1950, proprietaria per 1/3; Dell'Oste Tarcisio nato ad Ovaro il 5 aprile 1944, proprietario per 1/3; (Partita catastale 7053).

Ditta attuale: Dell'Oste Tarcisio nato ad Ovaro il 5 aprile 1944.

Comune di Lauco

1) Fo. 12, mapp. 286 (ex 77/b) di are 0,15
da espropriare: mq 15
in natura: prato
indennità:
mq 15 x L./mq 1.200 = L. 18.000
(Euro 9,30)

Ditta: Arcan Vittoriano nato a Lauco il 23 marzo 1932 (Partita catastale 248).

2) Fo. 12, mapp. 324 (ex 6/b) di are 0,02
da espropriare: mq 2
in natura: bosco alto fusto

Fo. 12, mapp. 325 (ex 25/b) di are 0,45
da espropriare: mq 45
in natura: bosco allo fusto
indennità:
mq (2 + 45) x L./mq 3.200 = L. 56.400
(Euro 29,13)

Ditta: De Caneva Antonio nato a Lauco, il 4 settembre 1927 (Partita catast. 271).

3) Fo. 11, mapp. 156 (ex 20/b) di are 0,34
da espropriare: mq 34
in natura: prato

Fo. 12, mapp. 282 (ex 82/d) di are 0,05
da espropriare: mq 5
in natura: piantagione abeti

Fo. 12, mapp. 280 (ex 82/b) di are 5,76
da espropriare: mq 576
indennità:
mq (34 + 5 + 576) x L./mq 1.200 = L. 738.000
(Euro 381,15)

Ditta: Marcuzzi Ginesio nato a Forgaria nel Friuli il 14 settembre 1923 (Part. cat. 4385).

4) Fo. 4, mapp. 382 (ex 326/c) di are 0,64
da espropriare: mq 64
in natura: prato

Fo. 4, mapp. 381 (ex 326/b) di are 1,23
da espropriare: mq 123

Fo. 4, mapp. 377 (ex 329/b) di are 0,59
da espropriare: mq 59
in natura: prato

Fo. 4, mapp. 383 (ex 330/b) di are 2,05
da espropriare: mq 205
in natura: bosco alto fusto

Fo. 4, mapp. 378 (ex 373/b) di are 0,33
da espropriare: mq 33
in natura: prato
da espropriare, in totale: mq 484
indennità:
mq 484 x L./mq 1.200 = L. 580.800
(Euro 299,96)

Ditta: Beorchia Caterina fu Giovanni mar. Beorchia nata a Udine il 20 agosto 1910 (Partita catastale 293).

5) Fo. 11, mapp. 160 (ex 16/b) di are 0,28
da espropriare: mq 28
in natura: prato
indennità:
mq 28 x L./mq 1.200 = L. 33.600
(Euro 17,35)

Ditta: De Colle Alfredo nato a Lauco il 23 settembre 1940, comproprietario; De Colle Carla nata a Lauco il 13 maggio 1938; comproprietaria; De Colle Costanza nata a Lauco il 9 dicembre 1920, comproprietaria; De Colle Leonora nata a Lauco il 3 ottobre 1917, comproprietaria; De Colle Maddalena nata a Lauco il 27 dicembre 1924, comproprietaria; De Colle Maria nata a Lauco il 28 marzo 1927, comproprietaria; ZORZI Anna nata a Lauco il 25 ottobre 1894, usufruttuaria parziale; (Partita catastale 995).

6) Fo. 12, mapp. 307 (ex 22/b) di are 0,13
da espropriare: mq 13
in natura: prato
indennità:
mq 13 x L./mq 1.200 = L. 15.600
(Euro 8,06)

Ditta: Della Negra Biagio nato a Lauco il 28 aprile 1904 (Partita cat. 1031).

7) Fo. 12, mapp. 285 (ex 76/b) di are 0,80
da espropriare: mq 80
in natura: prato
indennità:
mq 80 x L./mq 1.200 = L. 96.000
(Euro 49,58)

Ditta: Della Negra Domenico nato a Lauco il 10 settembre 1907 (Part. cat. 1038).

8) Fo. 4, mapp. 386 (ex 371/c) di are 0,40
da espropriare: mq 40
in natura: bosco alto fusto

Fo. 4, mapp. 385 (ex 371/b) di are 0,93
da espropriare: mq 93
indennità:
mq (40 + 93) x L./mq 1.200 = L. 159.600
(Euro 82,43)

Ditta: Rossitti Luigi nato a Lauco il 14 luglio 1900 (Partita catastale 1773).

9) Fo. 12, mapp. 295 (ex 59/b) di are 0,62
da espropriare: mq 62
in natura: bosco alto fusto
indennità:
mq 62 x L./mq 1.200 = L. 74.400
(Euro 38,42)

Ditta: Sclisizzo Giovanni Battista fu Giovanni Battista nato a Lauco il 27 ottobre 1910 (Partita catastale 1803).

10) Fo. 12, mapp. 308 (ex 46/b) di are 0,36
da espropriare: mq 36
in natura: prato
indennità:
mq 36 x L./mq 1.200 = L. 43.200
(Euro 22,31)

Ditta: Travani Luigi nato a Lauco il 7 ottobre 1895 (Partita catastale 2015).

11) Fo. 11, mapp. 159 (ex 18/b) di are 0,74
da espropriare: mq 74
in natura: prato

Fo. 12, mapp. 284 (ex 80/b) di are 0,55
da espropriare: mq 55
in natura: prato
indennità:
mq (74 + 55) x L./mq 1.200 = L. 154.800
(Euro 79,95)

Ditta: Zorzi Anna fu Leonardo mar. De Colle nata a Lauco il 25 ottobre 1894 (Partita catastale 2098).

12) Fo. 11, mapp. 166 (ex 7/b) di are 0,38
da espropriare: mq 38
in natura: bosco alto fusto

Fo. 11, mapp. 162 (ex 14/b) di are 0,19
da espropriare: mq 19
in natura: prato

Fo. 12, mapp. 291 (ex 64/b) di are 1,33
da espropriare: mq 133
in natura: prato delimitato da muro a secco
indennità:
mq (38 + 19 + 133) x L./mq 1.200 = L. 228.000
muro a secco, a corpo: L. 480.000

Sommano L. 708.000
(Euro 365,65)

Ditta: Beorchia Daniele nato a Lauco il 14 luglio 1932 (Partita catastale 2440).

13) Fo. 12, mapp. 309 (ex 44/b) di are 0,29
da espropriare: mq 29
in natura: prato
indennità:
mq 29 x L./mq 1.200 = L. 34.800
(Euro 17,97)

Ditta: Beorchia Emilio nato a Lauco il 1º novembre 1919 (Partita catastale 2909).

14) Fo. 12, mapp. 306 (ex 48/b) di are 0,59
da espropriare: mq 59
in natura: prato
indennità:
mq 59 x L./mq 1.200 = L. 70.800
(Euro 36,57)

Ditta: Beorchia Gino nato a Lauco il 30 settembre 1923, usufruttuario per 1/2; Beorchia Liana nata a Lauco il 1º gennaio 1951, proprietaria; (Partita catastale 2990).

15) Fo. 12, mapp. 289 (ex 72/b) di are 0,94
da espropriare: mq 94
in natura: prato
indennità:
mq 94 x L./mq 1.200 = L. 112.800
(Euro 58,26)

Ditta: De Colle Aldo nato a Lauco il 2 febbraio 1946, proprietario per 1/12; De Colle Antonio fu Pio nato a Lauco il 27 settembre 1911, proprietario per 4/12; De Colle Arnaldo fu Pio nato a Lauco il 7 dicembre 1913, proprietario per 4/12; De Colle Caterina nata a Udine l'11 luglio 1957, proprietaria per 1/12; De Colle Elda nata a Lauco il 25 settembre 1938, proprietaria per 1/12; De Colle Leonardo nato a Udine l'11 luglio 1957, proprietario per 1/12; (Partita catastale 3057).

16) Fo. 12, mapp. 296 (ex 58/b) di are 3,34
da espropriare: mq 334
in natura: bosco alto fusto

Fo. 12, mapp. 294 (ex 60/b) di are 0,23
da espropriare: mq 23
in natura: bosco alto fusto
indennità:
mq (334 + 23) x L./mq 1.200 = L. 428.400
(Euro 221,25)

Ditta: Roia Felice nato a Prato Carnico il 19 settembre 1921, proprietario per 1/5; Roia Guido nato a Prato Carnico il 7 maggio 1929, proprietario per 1/5; Roia Ines nata a Prato Carnico il 25 settembre 1923, proprietaria per 1/5; Roia Matteo nato a Prato Carnico il 9 gennaio 1913, proprietario per 1/5; Vinadia Adriano di Giovanni, proprietario per 1/5; (Partita catastale 3071).

17) Fo. 11, mapp. 165 (ex 8/b) di are 0,91
da espropriare: mq 91

in natura: bosco alto fusto

Fo. 11, mapp. 164 (ex 10/c) di are 0,32
da espropriare: mq 32
in natura: prato

Fo. 11, mapp. 163 (ex 10/b) di are 0,36
da espropriare: mq 36

Fo. 12, mapp. 290 (ex 67/b) di are 0,51
da espropriare: 51
in natura: prato
da espropriare, in totale: mq 210
indennità:
mq 210 x L./mq 1.200 = L. 252.000
(Euro 130,15)

Ditta: Zuliani Luigina nata a Villa Santina il 6 novembre 1953 (Part. cat. 3181).

18) Fo. 12, mapp. 287 (ex 78/b) di are 0,18
da espropriare: mq 18
in natura: prato

Fo. 12, mapp. 288 (ex 79/b) di are 0,25
da espropriare: mq 25
in natura: prato
indennità:
mq (18 + 25) x L./mq 1.200 = L. 51.600
(Euro 26,65)

Ditta: Cimenti Pietro nato a Lauco il 14 ottobre 1927 (Partita catastale 3292).

19) Fo. 12, mapp. 283 (ex 81/b) di are 0,76
da espropriare: mq 76
in natura: prato
indennità:
mq 76 x L./mq 1.200 = L. 91.200
(Euro 47,10)

Ditta: Sclisizzo Caterina nata a Lauco il 28 maggio 1941, proprietaria per 1/2; Sclisizzo Luigi nato a Udine il 10 dicembre 1929, proprietario per 1/2; (Partita catastale 3344).

20) Fo. 12, mapp. 311 (ex 40/b) di are 0,22
da espropriare: mq 22
in natura: prato
indennità:
mq 22 x L./mq 1.200 = L. 26.400
(Euro 13,63)

Ditta: Beorchia Giuseppina nata Lauco il 5 novembre 1914, proprietaria; Zanier Amabile nata Enemonzo il 14 settembre 1890, usufruttuaria parziale; (Partita catastale 3486).

21) Fo. 4, mapp. 384 (ex 302/b) di are 0,44
da espropriare: mq 44
in natura: bosco alto fusto
indennità:
mq 44 x L./mq 1.200 = L. 52.800
(Euro 27,27)

Ditta: Beorchia Ancilla nata a Lauco il 31 ottobre 1931 (Partita catastale 3607).

22) Fo. 12, mapp. 302 (ex 54/b) di are 1,18
da espropriare: mq 118
in natura: prato
indennità:
mq 118 x L./mq 1.200 = L. 141.600
(Euro 73,13)

Ditta: Beorchia Jole nata a Lauco il 5 novembre 1933 (Partita catastale 3608).

23) Fo. 12, mapp. 310 (ex 42/b) di are 0,26
da espropriare: mq 26
in natura: prato
indennità:
mq 26 x L./mq 1.200 = L. 31.200
(Euro 16,11)

Ditta: Garettini Ada nata a Lauco il 30 agosto 1936 (partita catastale 3855).

Art. 2

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2000, n. 1776. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Forni di Sotto (Udine). Autorizzazione alla alienazione di aree soggette all'uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare l'alienazione, da parte del Comune di Forni di Sotto (Udine), di aree di dichiarato uso civico, dell'estensione di mq. 170, distinte in Catasto quali frazioni di realità iscritte al Foglio di mappa n. 42, rispettivamente mapp. n. 156 (per mq. 120) e mapp. n. 352 (per mq. 50), censite entrambe nel Comune di Forni di Sotto (Udine) verso il corrispettivo complessivo di lire 561.000.
2. Di prescrivere che la somma che il Comune di Forni di Sotto (Udine) ricaverà dalla alienazione di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per es-

sere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione di Forni di Sotto (Udine).

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2000, n. 1848.

Legge regionale 27/1999. Costituzione del Comitato di distretto del distretto del mobile.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 3 marzo 2000, con la quale è stato istituito il distretto industriale denominato «Distretto del mobile»;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/1999 che prevede, tra l'altro, la costituzione, mediante deliberazione della Giunta regionale, di un Comitato di distretto in ognuno dei distretti industriali;

VISTO l'articolo 4, 1º comma, della legge regionale 27/1999, che disciplina la composizione dei Comitati di distretto;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27/1999, che dispone che in sede di prima nomina i Comuni rappresentati nel Comitato sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento;

RITENUTO OPPORTUNO, onde garantire la massima rappresentatività, fissare per il presente distretto il numero di rappresentanti dei Comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 27/1999 nel numero di tre;

PRESO ATTO, con riferimento ai dati forniti dal «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996, che i Comuni del Distretto del mobile che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore (classificazione ISTAT 36.1) sono nell'ordine il comune di Prata di Pordenone, comune di Brugnera e comune di Pasiano di Pordenone;

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 27/1999 che dispone che ogni Comitato di distretto ha sede e segreteria presso il Comune con maggior popolazione fra quelli appartenenti al distretto;

PRESO ATTO, con riferimento ai dati forniti dal «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996 che il Comune con maggiore popolazione nel Distretto del mobile è quello di Sacile;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27/1999 che dispone in merito all'elezione del Presidente;

CONSIDERATO di affidare il compito di convocare la prima assemblea organizzativa dei componenti del Comitato in parola al Sindaco del Comune che presenta nella propria circoscrizione il maggior numero di unità locali produttive di settore (classificazione ISTAT 36.1);

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Il numero dei rappresentanti dei Comuni nell'ambito del Comitato di distretto del Distretto del mobile è fissato in numero di tre.

Art. 2

È costituito il Comitato del distretto del mobile, con la seguente composizione:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Prata di Pordenone;
- rag. Gabriele Verardo delegato del Sindaco del Comune di Brugnera;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Pasiano di Pordenone;
- sig. Amedeo Della Valentina e sig. Sergio Zaia rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;
- sig. Franco Spangaro e sig. Franco Anese rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- Presidente pro-tempore della Provincia di Pordenone;
- Presidente pro-tempore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Pordenone;
- sig. Daniele Morassut, rappresentante designato unitariamente dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3

La sede e la segreteria del Comitato sono fissate presso il Comune di Sacile.

Art. 4

Entro 30 giorni dalla presente deliberazione il Sindaco del Comune di Prata di Pordenone convocherà i componenti del Comitato di distretto per l'elezione del Presidente.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2000, n. 1849.

Legge regionale 27/1999. Costituzione del Comitato di distretto del distretto del coltello.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 460 del 3 marzo 2000, con la quale è stato istituito il distretto industriale denominato «Distretto del coltello»;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/1999 che prevede, tra l'altro, la costituzione, mediante deliberazione della Giunta regionale, di un Comitato di distretto in ognuno dei distretti industriali;

VISTO l'articolo 4, 1° comma, della legge regionale 27/1999, che disciplina la composizione dei Comitati di distretto;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27/1999, che dispone che in sede di prima nomina i Comuni rappresentati nel Comitato sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento;

RITENUTO OPPORTUNO, onde garantire la massima rappresentatitivà, fissare per il presente distretto il numero di rappresentanti dei Comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 27/1999 nel numero di tre;

PRESO ATTO, con riferimento ai dati forniti dal «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996, che i Comuni del Distretto del coltello che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore (classificazione ISTAT 28.4, 28.5, 28.6) sono nell'ordine il Comune di Maniago, il Comune di Sequals e il Comune di Fanna (quest'ultimo a parità con Vivaro ma con 2 unità locali nel settore Coltelleria);

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 27/1999 che dispone che ogni Comitato di distretto ha sede e segreteria presso il Comune con maggior popolazione fra quelli appartenenti al distretto;

PRESO ATTO, con riferimento ai dati forniti dal «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996 che il Comune con maggiore popolazione nel Distretto del Coltello è quello di Maniago;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27/1999 che dispone in merito all'elezione del Presidente;

CONSIDERATO di affidare il compito di convocare la prima assemblea organizzativa dei componenti del Comitato in parola al Sindaco del Comune che presenta nella propria circoscrizione il maggior numero di unità locali produttive di settore (classificazione ISTAT 28.4, 28.5 e 28.6);

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Il numero dei rappresentanti dei Comuni nell'ambito del Comitato di distretto del Distretto del coltello è fissato in numero di tre.

Art. 2

È costituito il Comitato del Distretto del coltello, con la seguente composizione:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Maniago;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Sequals;
- sig. Carlo Bacco, delegato del Sindaco del Comune di Fanna;
- sig. Antonio Beltrame e sig. Massimo Del Mistro, rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;
- sig. Pierangelo Todesco e sig. Sergio Donadel, rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- Presidente pro-tempore della Provincia di Pordenone;
- Presidente pro-tempore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Pordenone;
- sig. Giorgio Francescut, rappresentante designato unitariamente dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3

La sede e la segreteria del Comitato sono fissate presso il Comune di Maniago.

Art. 4

Entro 30 giorni dalla presente deliberazione il Sindaco del Comune di Maniago convocherà i componenti del Comitato di distretto per l'elezione del Presidente.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2000, n. 1850.

Legge regionale 27/1999. Costituzione del Comitato di distretto del distretto dell'alimentare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 3 marzo 2000, con la quale è stato istituito il distretto industriale denominato «Distretto dell'alimentare»;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/1999 che prevede, tra l'altro, la costituzione, mediante deliberazione della Giunta regionale, di un Comitato di distretto in ognuno dei distretti industriali;

VISTO l'articolo 4, 1° comma, della legge regionale 27/1999, che disciplina la composizione dei Comitati di distretto;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27/1999, che dispone che in sede di prima nomina i Comuni rappresentati nel Comitato sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento;

RITENUTO OPPORTUNO, onde garantire la massima rappresentatività, fissare per il presente distretto il numero di rappresentanti dei Comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 27/1999 nel numero di tre;

PRESO ATTO, con riferimento ai dati forniti dal «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996, che i Comuni del Distretto dell'alimentare che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore (classificazione ISTAT 15) sono nell'ordine il Comune di San Daniele del Friuli, il Comune di Coseano e il Comune di Fagagna;

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 27/1999 che dispone che ogni Comitato di distretto ha sede e segreteria presso il Comune con maggior popolazione fra quelli appartenenti al distretto;

PRESO ATTO, con riferimento ai dati forniti dal «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996 che il Comune con maggiore popolazione nel Distretto dell'alimentare è quello di San Daniele del Friuli;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27/1999 che dispone in merito all'elezione del Presidente;

CONSIDERATO di affidare il compito di convocare la prima assemblea organizzativa dei componenti del Comitato in parola al Sindaco del Comune che presenta nella propria circoscrizione il maggior numero di unità locali produttive di settore (classificazione ISTAT 15);

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Il numero dei rappresentanti dei Comuni nell'ambito del Comitato di distretto del Distretto dell'alimentare è fissato in numero di tre.

Art. 2

È costituito il Comitato del Distretto dell'alimentare, con la seguente composizione:

- Sindaco pro-tempore del Comune di San Daniele del Friuli;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Coseano;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Fagagna;
- sig.ra Sonia Dukcevich e sig. Umberto Midena rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;
- sig. Renzo Di Bidino e il dott. Giovanni Forcione rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- dott. Loreto Mestroni, delegato del Presidente della Provincia di Udine;
- Presidente pro-tempore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Udine;
- sig. Saverio Scalera, rappresentante designato unitariamente dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3

La sede e la segreteria del Comitato sono fissate presso il Comune di San Daniele del Friuli.

Art. 4

Entro 30 giorni dalla presente deliberazione il Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli convocherà i

componenti del Comitato di distretto per l'elezione del Presidente.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2000, n. 1851.

Legge regionale 27/1999. Costituzione del Comitato di distretto del distretto della sedia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 3 marzo 2000, con la quale è stato istituito il distretto industriale denominato «Distretto della sedia»;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/1999 che prevede, tra l'altro, la costituzione, mediante deliberazione della Giunta regionale, di un Comitato di distretto in ognuno dei distretti industriali;

VISTO l'articolo 4, 1° comma, della legge regionale 27/1999, che disciplina la composizione dei Comitati di distretto;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27/1999, che dispone che in sede di prima nomina i Comuni rappresentati nel Comitato sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento;

RITENUTO OPPORTUNO, onde garantire la massima rappresentatività, fissare per il presente distretto il numero di rappresentanti dei Comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 27/1999 nel numero di tre;

PRESO ATTO, con riferimento ai dati forniti dal «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996, che i Comuni del Distretto della sedia che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore (classificazione ISTAT 36.111) sono nell'ordine il Comune di San Giovanni al Natisone, il Comune di Manzano e il Comune di Premariacco;

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 27/1999 che dispone che ogni Comitato di distretto ha sede e segreteria presso il Comune con maggior popolazione fra quelli appartenenti al distretto;

PRESO ATTO, con riferimento ai dati forniti dal «Censimento intermedio dell'industria e dei servizi» effettuato dall'ISTAT nel 1996 che il Comune con maggiore popolazione nel Distretto della sedia è quello di Manzano;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 27/1999 che dispone in merito all'elezione del Presidente;

CONSIDERATO di affidare il compito di convocare la prima assemblea organizzativa dei componenti del Comitato in parola al Sindaco del Comune che presenta nella propria circoscrizione il maggior numero di unità locali produttive di settore (classificazione ISTAT 36.111);

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Il numero dei rappresentanti dei Comuni nell'ambito del Comitato di distretto del Distretto della sedia è fissato in numero di tre.

Art. 2

È costituito il Comitato del Distretto della sedia, con la seguente composizione:

- Sindaco pro-tempore del Comune di San Giovanni al Natisone;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Manzano;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Premariacco;
- sig. Fabrizio Mansutti e sig. Giovanni Masarotti rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;
- sig. Franco Buttazzoni e sig. Luigi Martino rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- Presidente pro-tempore della Provincia di Udine;
- Presidente pro-tempore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Udine;
- sig. Natalino Giacomini, rappresentante designato unitariamente dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3

La sede e la segreteria del Comitato sono fissate presso il Comune di Manzano.

Art. 4

Entro 30 giorni dalla presente deliberazione il Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone convocherà

i componenti del Comitato di distretto per l'elezione del Presidente.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2000, n. 1861.

Beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio regionale. Conferimento di incarico di mediazione assicurativa. Individuazione delle procedure per la scelta del soggetto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 596 del 16 marzo 2000 e n. 997 del 1° aprile 2000, recanti l'indirizzo per l'azione amministrativa per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, rispettivamente, del Servizio del provveditorato e del Servizio della gestione immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

DATO ATTO che, in relazione all'approssimarsi delle scadenze dei contratti assicurativi sui beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio regionale, nel corso del corrente anno si renderà necessario provvedere all'esperimento delle gare per l'aggiudicazione dei nuovi servizi;

CONSIDERATA l'opportunità, in funzione degli adempimenti anzidetti e, più in generale, della migliore gestione complessiva dei rapporti assicurativi relativi ai beni sopra descritti, di avvalersi della consulenza specializzata di un soggetto mediatore di assicurazione (broker) per la determinazione del contenuto dei contratti e per la loro gestione ed esecuzione;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla individuazione del broker attraverso acquisizione di offerte da parte di soggetti iscritti all'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 792/1984, previa pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, in tre quotidiani a carattere locale e ne «Il Sole 24 Ore»;

RITENUTO inoltre, in relazione alla dimensione tecnico-organizzativa più rispondente alle esigenze di servizio dell'Amministrazione regionale, limitare la possibilità di presentare le offerte predette ai soggetti costituiti in società di capitali;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del servizio prestato, lo stesso risulta essere privo di oneri per l'Amministrazione regionale;

RITENUTO, di conseguenza, di procedere alla valutazione mediante attribuzione dei seguenti punteggi massimi per la situazione migliore nei singoli aspetti valutati, da ridurre proporzionalmente per le situazioni inferiori:

- Attività a favore di enti pubblici:
  - maggior numero di Regioni — Punti 20
  - maggior numero di Province e Comuni capoluogo di provincia — Punti 15
  - maggior numero di Aziende sanitarie locali — Punti 10
  - maggior numero di altri enti pubblici — Punti 5
- Maggior massimale polizza RC professionale — Punti 5
- Maggior valore commissioni di intermediazione (rilevato dall'ultimo bilancio) — Punti 15
- Minor rapporto, in percentuale, tra il numero dei contratti rescissi anticipatamente ed il numero complessivo dei contratti stipulati dal 1° gennaio 1995 — Punti 5

RITENUTO di stabilire, per la presentazione delle offerte, il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero, se festivo, il giorno lavorativo immediatamente seguente;

RITENUTO inoltre, per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione del servizio, di incaricare una commissione composta dal Direttore regionale degli Affari finanziari e del patrimonio quale Presidente, dal Direttore sostituto del servizio del provveditorato e dal Direttore del servizio della gestione immobili della direzione degli affari finanziari e del patrimonio, nonché da un dipendente della stessa con qualifica non inferiore a segretario per le funzioni di segreteria;

VISTO lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di provvedere alla individuazione di un broker assicurativo attraverso acquisizione di offerte da parte di soggetti, costituiti in società di capitali, iscritti all'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 792/1984, nonché alla stipula con lo stesso di una apposita convenzione in conformità allo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La stipula di cui al punto 1. è autorizzata anche in presenza di modifiche formali allo schema predetto.

3. Di stabilire, per la valutazione delle offerte, i seguenti punteggi massimi per la situazione migliore nei singoli aspetti valutati, da ridurre proporzionalmente per le situazioni inferiori:
   - Attività a favore di enti pubblici:
     - maggior numero di Regioni — Punti 20
     - maggior numero di Province e Comuni capoluogo di provincia — Punti 15
     - maggior numero di Aziende sanitarie locali — Punti 10
     - maggior numero di altri enti pubblici — Punti 5
   - Maggior massimale polizza RC professionale — Punti 5
   - Maggior valore commissioni di intermediazione (rilevato dall'ultimo bilancio) — Punti 15
   - Minor rapporto, in percentuale, tra il numero dei contratti rescissi anticipatamente ed il numero complessivo dei contratti stipulati dal 1° gennaio 1995 — Punti 5
4. Di incaricare, per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione del servizio, una commissione composta dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio quale Presidente, dal Direttore sostituto del servizio del provveditorato e dal Direttore del servizio della gestione immobili della direzione degli affari finanziari e del patrimonio, nonché da un dipendente della stessa con qualifica non inferiore a segretario per le funzioni di segreteria.
5. L'avviso per l'individuazione dei un broker assicurativo, redatto in conformità allo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, in tre quotidiani a carattere locale e ne «Il Sole 24 Ore».
6. Per la presentazione delle offerte è stabilito il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto 5. nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero, se festivo, il giorno lavorativo immediatamente seguente.
7. Alla stipula della convenzione di cui al punto 1. interverrà, in ragione della rilevante prevalenza del valore dei massimali assicurati in relazione ai beni mobili, il Direttore sostituto del Servizio del Provveditorato.
8. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

Avviso per l'individuazione di un broker in relazione al portafoglio assicurativo sui beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Sono ammessi a presentare offerte di partecipazione soggetti, costituiti in società di capitali, iscritti all'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 792/1984

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante con firma autenticata e con certificazione dei poteri, devono dichiarare:

- la natura societaria dell'offerente, nonché la sua iscrizione alla seconda sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 792/1984;
- l'attività svolta a favore di enti pubblici, con specificazione dei servizi prestati per Regioni, Province e Comuni capoluogo di provincia, Aziende sanitarie locali, ed altri enti pubblici;
- il massimale della polizza RC professionale stipulata;
- il valore delle commissioni di intermediazione percepite rilevato dall'ultimo bilancio approvato;
- il rapporto, in percentuale, tra il numero dei contratti rescissi anticipatamente ed il numero complessivo dei contratti stipulati dal 1° gennaio 1995;
- l'impegno a fornire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tutta la documentazione che la stessa dovesse richiedere per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni oggetto di valutazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta, a pena di esclusione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata avviso di ricevimento, ovvero recapitate a mano, entro le ore 17 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia . . . . , ovvero, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente seguente, alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - via Carducci, n. 6 - 34133 - Trieste.

In caso di invio mediante lettera raccomandata a.r., ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale purchè la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

In caso di recapito a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta comprovante la data e l'ora di presentazione.

Le domande che, per qualsiasi motivo, non risultassero conformi a quanto previsto nel presente avviso, o fossero trasmesse in forme diverse da quelle specificate oppure oltre il termine fissato, non saranno tenute in considerazione.

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

La deliberazione della Giunta regionale contenente i criteri per la valutazione delle offerte, nonché lo schema di convenzione per incarico di brokeraggio in relazione al portafoglio assicurativo sui beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia . . . . (consultabile sul sito http://www.regione.fvg.it).

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, via Carducci, n. 6, Trieste - sig.ra Maria Vittoria Mattei - telefono 040/3772076 oppure sig. Massimo Muset - telefono 040/3772129.

Il Direttore regionale: dott. Alessandro Baucero

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Convenzione per incarico di brokeraggio in relazione al portafoglio assicurativo sui beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

INTERVENGONO

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in persona di . . . .
2. La Società . . . .
   - Broker di Assicurazioni in persona di . . . .
   . . . .

Le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1

Con la presente convenzione la Regione affida alla Società . . . . l'incarico di consulenza generale nella revisione della gestione del portafoglio assicurativo sui beni mobili ed immobili appartenenti al proprio patrimonio.

In particolare l'incarico riguarda:

a) la consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti;
b) la consulenza tecnica e amministrativa nella gestione delle gare assicurative;
c) la consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi.

Nell'espletamento dell'incarico la Società agirà in qualità di intermediario nel pieno rispetto delle norme riguardanti i mediatori di assicurazione, disciplinate dalla legge n. 792/1984 e successive integrazioni e modificazioni, avente per oggetto «Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione».

In tale ambito, la Regione riconosce la Società contraente quale broker esclusivo, sia per i rapporti assicurativi in corso, sia per i contratti assicurativi successivi.

Art. 2

Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo. Il broker non potrà in alcun modo assumere obbligazioni per conto della Regione o agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.

La Regione nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici, dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.

Art. 3

La consulenza assicurativa a carattere generale riguarda:

– L'analisi delle coperture assicurative esistenti e conseguente formulazione di uno studio sulla posizione a rischio complessiva in cui opera la Regione.
– La segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione di eventi dannosi.
– L'individuazione di condizioni contrattuali adeguate alle specifiche esigenze della Regione.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti saranno predisposte facendo riferimento esclusivamente alle specifiche situazioni e necessità della Regione.

Art. 4

La consulenza tecnica e amministrativa nel procedimento di gara riguarda:

– La stesura delle condizioni contrattuali.
– La tecnica assicurativa nell'impostazione della gara.

- La riclassificazione delle quotazioni pervenute unitamente all'eventuale omogeneizzazione delle stesse, con indicazione dei criteri tecnici adottati.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per la Regione. Per una corretta gestione del rapporto di consulenza, la Regione segnalerà in forma scritta al broker i motivi insindacabili del mancato adeguamento alle proposte da quest'ultimo formulate.

Art. 5

La consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi riguarda:

- La predisposizione dei capitolati tecnici da utilizzare per l'indizione delle gare per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi.
- L'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati.
- La gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo.
- Il controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo.
- La segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza.
- Le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici.
- Gli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dalla Regione.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per la Regione.

Art. 6

Nei rapporti contrattuali instaurati con la presente convenzione, il broker dovrà operare secondo le regole della normativa vigente riguardante i mediatori di assicurazione.

In particolare il broker dovrà:

- Predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici della Regione per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti.
- Fornire tutta la consulenza e assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi della Regione.
- Attenersi scrupolosamente alle direttive della Regione.

Pertanto la Regione dovrà utilizzare gli studi e le analisi forniti dal broker esclusivamente per le finalità previste dal presente rapporto contrattuale.

Art. 7

La Regione dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio.

In particolare la Regione dovrà segnalare al broker:

- Le modifiche al patrimonio interessato dalle polizze.
- Le comunicazioni riguardanti danni sul patrimonio assicurato.
- Le comunicazioni riguardanti danni coperti da polizze sulla responsabilità civile o altro.

Art. 8

Il broker, in relazione a danni subiti dalla Regione e coperti da polizze, assisterà la Regione stessa nelle gestioni delle relative procedure fino alla liquidazione.

Art. 9

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio, così come descritta nella presente convenzione, viene svolta dalla Società .... senza pretendere alcun corrispettivo, obbligazione e garanzia da parte della Regione.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto, a maggior chiarimento di quanto definito al precedente comma, che il corrispettivo dell'incarico è dato dalle provvigioni che deriveranno al broker a carico degli istituti di assicurazione con i quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione.

Tale compenso costituirà parte dell'aliquota dovuta dall'istituto di assicurazione aggiudicatario alla propria rete di vendita diretta e non costituirà pertanto mai un onere aggiuntivo per la Regione.

Art. 10

Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni aspetto previsto dalla presente convenzione, tutelando in ogni caso l'interesse della Regione.

Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione della presente convenzione.

Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza della Regione, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al broker.

Art. 11

L'incarico avrà durata di anni 3 (tre) e decorrerà dall'avvenuta esecutività del decreto di approvazione del presente atto.

Ferma restando la durata dell'incarico, è fatta salva per la Regione la facoltà d'estendere lo stesso in relazione ai servizi di assicurazione su beni ed attività diversi da quelli di cui al presente atto, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Art. 12

La Società si impegna a prestare una cauzione definitiva per l'importo di lire .... pari ad Euro .... nelle forme di legge.

Art. 13

In caso di grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà di recedere, con preavviso di 3 (tre) mesi, mediante lettera raccomandata, fatto salvo l'introito della cauzione e la richiesta di ulteriori maggiori danni.

Art. 14

In caso di controversie, il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 15

In considerazione del fatto che il contratto non ha per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 1 società cooperativa dal Registro regionale.

Con decreto assessorile del 31 maggio 2000, la società cooperativa «Fidelis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cividale del Friuli, è stata cancellata dal Registro regionale delle cooperative, sezione edilizia.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Azzano Decimo. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona industriale/artigianale «Fiumesino».

Con deliberazione consiliare n. 36 dell'8 giugno 2000, il Comune di Azzano Decimo ha accolto l'opposizione presentata alla variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona industriale/artigianale «Fiumesino» ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 2 maggio 2000 il Comune di Basiliano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 6 al Piano regolatore generale modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni/opposizioni presentate alla variante medesima.

Comune di Basiliano. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 2 maggio 2000 il Comune di Basiliano ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 9 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cassacco. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 39 del 29 maggio 2000 il Comune di Cassacco ha adottato la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chions. Varianti n. 24 e n. 24 bis al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 19/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0212/Pres. del 26 giugno 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 19 del 17 aprile 2000, con cui il Comune di Chions ha approvato le varianti n. 24 e n. 24 bis al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nelle varianti stesse, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alle varianti medesime con deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 10 marzo 2000.

Le varianti in argomento entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Chiusaforte. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale e n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di Sella Nevea.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 28 del 13 aprile 2000 il Comune di Chiusaforte ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Piano regolatore generale e n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di Sella Nevea.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale e n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di Sella Nevea sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cividale del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio comunale n. 26 del 14 aprile 2000 il Comune di Cividale del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 26 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Grimacco. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 22 del 10 giugno 2000 il Comune di Grimacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 9 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione:

- facendo proprio il parere del Comitato tecnico regionale n. 57/1-T/00 del 13 marzo 2000,
- respingendo l'opposizione presentata,

e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui

all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 24 maggio 2000 il Comune di Pontebba ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 43 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 48 del 29 maggio 2000 il Comune di Pordenone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 43 al Piano regolatore generale modificata a seguito del parere vincolante n. 26/1-T/00 del 7 febbraio 2000 espresso dal Comitato tecnico regionale e al parziale accoglimento delle osservazioni/opposizioni presentate alla variante medesima.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 17 del 31 marzo 2000 il Comune di San Quirino ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Piazza di Sedrano» e contestuale variante 30 al P.R.G.C. adottata ai sensi dell'articolo 42 - 1° e 2° comma - della legge regionale 52/1991.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 19 maggio 2000, il Comune di San Quirino ha respinto l'osservazione/opposizione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Piazza di Sedrano» e contestuale variante 30 al P.R.G.C. adottata ai sensi dell'articolo 42 - 1° e 2° comma - della legge regionale 52/1991, ha acquisito il parere vincolante espresso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ed ha approvato il piano medesimo e la contestuale variante, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 19 maggio 2000 il Comune di San Quirino ha adottato la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trieste. Avviso di approvazione della variante n. 69 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 34 del 29 maggio 2000 il Comune di Trieste ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 69 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE
PER LE AUTONOMIE LOCALI

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa. Relazione programmatica per l'anno 2000.

Con deliberazione n. 1064 del 14 aprile 2000, registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 2000, n. Registro 1, foglio 11, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato la «Relazione programmatica per l'anno 2000» della Direzione regionale per le autonomie locali.

Il provvedimento contiene, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa relativi alla Direzione regionale.

Al fine di rendere conoscibile la programmazione della Direzione regionale, si provvede a pubblicare un estratto della relazione in argomento, rendendo noto che è possibile prendere visione del provvedimento nella sua interessa rivolgendosi alla Direzione regionale per le autonomie locali - Affari generali - 5º piano - via Caccia, 17 - 33100 Udine - telefono centralino 0432/555111, fax 0432/555143 - Affari generali: rag. Giuseppe Vicenzino 0432/555542.

Udine, 6 luglio 2000

IL DIRETTORE REGIONALE
dr.ssa Giuliana Spogliarich

Estratto della relazione programmatica
per l'anno 2000 della Direzione regionale
per le autonomie locali

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

A) Premessa

Nella presentazione della relazione programmatica della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2000, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, si premette una breve illustrazione delle competenze che fanno capo alla Direzione regionale ed ai rispettivi Servizi ed Uffici.

La Direzione regionale per le autonomie locali, che fa parte del Dipartimento per gli affari istituzionali, è stata istituita con la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, subentrando alla precedente Direzione regionale degli enti locali, a seguito della riforma generale dell'ordinamento delle autonomie locali, operata con la legge statale 8 giugno 1990, n. 142, e a seguito della riforma della disciplina regionale in materia di controlli sugli atti degli enti locali.

Alcune modificazioni alle competenze della Direzione regionale sono state successivamente apportate con diverse leggi regionali, tra cui in particolare la legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Le ultime modificazioni rappresentano, tra l'altro, un primo intervento di adeguamento conseguente alla attribuzione alla Regione della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2) e - soprattutto - al trasferimento di tutte le funzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate dallo Stato, in forza del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.

Secondo l'attuale assetto normativo la Direzione regionale per le autonomie locali, svolge le seguenti attività:

a) provvede all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva nei confronti delle autonomie locali della Regione;

b) cura i rapporti con gli enti locali, con le associazioni degli stessi, con le organizzazioni sindacali e con ogni altro soggetto ai fini dell'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, nonché assicura una idonea informazione sugli enti locali della Regione;

c) assicura la necessaria assistenza e consulenza agli enti locali, e svolge attività di studio, ricerca, documentazione, anche attraverso l'organizzazione di seminari o convegni;

d) cura la trattazione degli affari concernenti il controllo sugli atti degli enti locali, svolgendo funzione di supporto nei confronti degli organi regionali di controllo;

e) svolge attività di vigilanza e ispettiva nei confronti degli enti locali, curando gli interventi sostitutivi disposti dagli organi regionali di controllo;

f) cura la trattazione degli affari concernenti le elezioni, i referendum, la polizia locale, la toponomastica, gli usi civici, le circoscrizioni e denominazioni comunali e di ogni altro affare relativo all'ordinamento delle autonomie locali;

g) cura e collabora all'elaborazione di proposte legislative in materia di autonomie locali, nonché svolge attività consultiva in ordine a disegni di legge regionali coinvolgenti gli enti locali.

Inoltre, sempre ai sensi della normativa regionale, dal 1991 l'Assessore competente in materia di enti locali, oltre ad essere componente di diritto del Comitato Dipartimentale per gli affari istituzionali, integra gli altri Comitati dipartimentali quando questi trattino argomenti

riguardanti le autonomie locali, alle cui riunioni partecipa anche il Direttore regionale.

In realtà, in forza di nuove disposizioni di legge regionale (legge regionale 1997, n. 23), ma anche sulla base di direttive e precisazioni della Giunta regionale (cfr., tra l'altro, le deliberazioni n. 409 del 1° febbraio 1995, e n. 1296 del 27 marzo 1995), la Direzione regionale per le autonomie locali ha assunto funzioni nuove ed aggiuntive rispetto alle precedenti, che possono così di seguito sintetizzarsi:

a) curare e coordinare l'attuazione della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, elaborando proposte legislative in materia e svolgendo attività consultiva in ordine a disegni di legge regionali coinvolgenti gli enti locali;
b) provvedere all'esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti le autonomie locali trasferite dallo Stato alla Regione in forza della legge costituzionale 2/1993 e del decreto legislativo 9/1997;
c) curare la trattazione degli affari concernenti le elezioni provinciali e comunali;
d) curare il finanziamento generale a favore degli enti locali;
e) curare la trattazione degli affari concernenti il controllo sugli organi degli enti locali;
f) curare la trattazione degli affari relativi alle circoscrizioni provinciali;
g) curare la trattazione di tutti gli altri affari relativi all'ordinamento delle autonomie locali, sulla base della nuova potestà legislativa primaria;
h) promuovere attività di aggiornamento degli amministratori locali in collaborazione con Università, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM ed istituti specializzati.

Nell'ambito, poi, della già ricordata partecipazione dell'Assessore competente in materia di enti locali a tutti i Comitati dipartimentali, alla Direzione regionale per le autonomie locali è stato affidato dalle citate deliberazioni giuntali il compito della verifica della garanzia dei principi di valorizzazione delle autonomie locali nelle proposte di provvedimenti amministrativi e legislativi.

Pertanto con la potestà legislativa primaria e con il trasferimento delle funzioni amministrative la Direzione regionale per le autonomie locali si vede chiamata a compiti d'interesse generale per l'intera Amministrazione regionale, in uno scenario che oltrepassa ogni visione settoriale, ponendosi come interlocutore privilegiato dell'intero sistema delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia.

Attualmente, quindi, la Direzione regionale per le autonomie locali è chiamata ad esercitare una pluralità di funzioni riguardanti l'intero sistema degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, nonché a portare a compimento l'attuazione della nuova potestà legislativa in materia, seguendo le direttive degli organi politici.

Il nuovo ruolo derivante dalle riforme di cui sopra ha determinato la maturazione della consapevolezza che alla Direzione regionale per le autonomie locali spetta l'esercizio di compiti d'interesse generale per l'intera Amministrazione regionale, i quali - come già in passato evidenziato - si pongono «in uno scenario strategico che oltrepassa ogni visione settoriale» attribuendo alla Direzione regionale stessa la funzione di «interlocutore privilegiato dell'intero sistema delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia».

Le competenze regionali, altresì, investendo «il livello ordinamentale di sovranità popolare rappresentato dai comuni e dalle province», manifestano chiaramente la valenza istituzionale dell'azione legislativa e amministrativa, ponendosi come un ambito ove si esprimono principi di rango costituzionale, comportando una evidente valorizzazione della specialità regionale.

Infine, la realizzazione normativa delle future riforme ordinamentali in forza della potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali non rappresenterà una semplice fase transitoria, ma condurrà ad una nuova configurazione generale del sistema dei pubblici poteri nel Friuli-Venezia Giulia ed all'instaurarsi di nuovi rapporti permanenti tra i livelli istituzionali, dove la Regione - e per essa la struttura amministrativa competente - dovrà sempre di più subentrare ai compiti e al ruolo finora ricoperto dallo Stato e dai suoi organi.

B) Obiettivi generali della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2000

Anche alla luce della relazione di verifica dell'attività svolta nel corso del 1999, ed in ottemperanza ai dettati normativi riguardanti la potestà legislativa primaria e le rilevanti funzioni amministrative in materia di enti locali, si ritiene di dover confermare per l'anno 2000 i medesimi obiettivi generali della Direzione regionale per le autonomie locali già previsti per l'anno 1999, intesi quali obiettivi strategici della stessa Amministrazione regionale nel suo complesso.

Detti obiettivi sono:

a) il coordinamento e l'attuazione degli adempimenti legislativi e amministrativi in relazione alla potestà legislativa primaria di cui alla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
b) lo sviluppo di un ruolo di fattiva e permanente collaborazione e supporto a favore degli enti locali della Regione;
c) l'esercizio diretto e continuativo delle funzioni amministrative nei confronti del sistema delle autono-

mie locali, aventi anche rilevanza costituzionale e fondamentale per la stessa Regione;

d) la verifica, nel rispetto dei principi di autonomia, della conformità alla legge dell'azione amministrativa degli enti locali;

e) la realizzazione della garanzia dell'esercizio dei diritti elettorali per il rinnovo delle amministrazioni locali.

Anche nel 2000, questi obiettivi prioritari rappresentano il parametro fondamentale che ispira tutta l'attività della Direzione regionale per le autonomie locali. In coerenza con essi, vengono individuati gli obiettivi specifici e i programmi delle varie strutture della Direzione regionale, avuto riguardo ai risultati ottenuti nel corso del 1999.

In posizione strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi delineati si pongono le direttive che costituiscono indirizzi di metodo così riassumibili:

a) la funzione di «servizio» a favore degli enti locali (enti che sono espressione di sovranità popolare e rappresentativi di interessi collettivi delle comunità) va realizzata mediante il continuo e permanente rapporto con tali istituzioni, che deve caratterizza tutte le attività della Direzione regionale per le autonomie locali;

b) l'adeguamento delle risorse umane e materiali, sia in termini qualitativi che quantitativi al fine del raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento all'impellente completamento della rete informatica ed al sistematico aggiornamento professionale del personale, si pone quale condizione ormai indispensabile per la gestione articolata e diffusa di funzioni nei confronti del sistema delle autonomie locali;

c) la Direzione regionale per le autonomie locali - oltre al compito di indirizzare, coordinare e verificare le attività dei vari Servizi ed Uffici dipendenti, avrà cura, nel corso del 2000, di provvedere - sulla base delle specifiche indicazioni e direttive della Giunta regionale e dell'Assessore competente - al coordinamento e all'attuazione degli adempimenti legislativi e amministrativi in relazione alla potestà legislativa primaria di cui alla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, tenendo - tra l'altro - i doverosi rapporti con le Associazioni di categoria degli enti locali.
In questo contesto, possiede attualità e anzi assume sempre maggiore significato la funzione di coordinamento già stabilita con precedenti decisioni della Giunta regionale e con alcuni provvedimenti legislativi adottati, in sintonia con la ratio del disegno di legge n. 59 approvato nel gennaio del 1999 dalla Giunta regionale, concernente il sistema delle autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia.
Assume pertanto importanza fondamentale l'impegno in ordine all'iter del disegno di legge regionale n. 59 di riforma dell'ordinamento locale: poiché il documento è attualmente già all'attenzione del Consiglio regionale, sarà compito della Direzione regionale per le autonomie locali fornire il proprio supporto nella valutazione della proposta e dell'esame delle eventuali modifiche;

d) altrettanto rilevante dovrà essere lo studio e l'elaborazione, in conformità alle specifiche direttive che saranno emanate dalla Giunta regionale, di schemi di disegno di legge in materia di procedimento elettorale, avvalendosi, per quanto riguarda Comuni e Province, dl lavoro della commissione costituita ad hoc;

e) a completamento dell'azione di riordino del sistema regionale delle autonomie locali vanno inoltre posti gli ulteriori tasselli costituiti dalla predisposizione della nuova normativa in materia di finanza locale e quella in materia di organizzazione e di personale degli enti locali, in collaborazione con la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3836 del 29 dicembre 1998 e dagli articoli 127 e 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

f) infine, come sarà precisato nello specifico programma del competente Servizio, particolare rilevanza e priorità deve essere attribuita alla gestione delle consultazioni elettorali amministrative, indette per il 16 aprile 2000, che porteranno al rinnovo degli organi elettivi di 6 Comuni.

Come anticipato, in forza del decreto legislativo 9/1997 e secondo la ripartizione fissata dall'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, gli organi regionali sono oggi competenti all'esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti gli enti locali, salvo quelle relative alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, alla lotta alla criminalità organizzata, alla protezione civile e ai servizi dello stato civile e anagrafe, precedentemente di competenza di organi centrali o periferici dello Stato.

In particolare, si ricorda che - salvo diversa ed espressa disposizione di legge regionale - spettano al Presidente della Giunta regionale le funzioni già di competenza degli organi centrali dello Stato e all'Assessore regionale per le autonomie locali quelle già di competenza degli organi periferici dello Stato.

Appare peraltro doveroso evidenziare come alcuni degli obiettivi, indicati nella successiva parte relativa ai singoli Servizi della Direzione regionale, per la loro natura e rilievo non si presentano atti ad essere graduati sempre e comunque sotto il profilo della precedenza o delle priorità.

Nella successiva parte, che in questa sede si omette, sono definiti, per ogni singolo Servizio della Direzione, gli obiettivi, i programmi e le direttive generali.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE:
SPOGLIARICH

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999. Agenzia regionale per l'impiego. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.

(deliberazione n. 8 del 6 aprile 2000 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1429 del 19 maggio 2000).

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
DENOMINAZIONE	Prev. iniziali	Prev. defin.	Accertamenti	Prev. iniziali	Prev. defin.	Riscossibni
TITOLO I Entrate derivanti da trasferim. correnti	8.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	30.000.000.000	20.000.000.000
TITOLO II Altre entrate	410.500.000	410.500.000	814.225.297	1.422.236.111	1.334.867.549	401.201.125
TITOLO III Entrate per alienaz. beni patrim. e riscossione crediti	150.000.000	150.000.000	230.569.220	150.000.000	150.000.000	230.569.220
TITOLO VI Partite di giro	1.300.000.000	1.310.000.000	531.184.547	1.300.000.000	1.310.000.000	531.184.547
Totale	9.860.500.000	19.870.500.000	19.575.979.064	22.872.236.111	32.794.867.549	21.162.954.892
Avanzo di amministrazione	2.833.587.238	2.916.040.552	0	0	0	0
Fondo iniziale di cassa	0	0	0	8.025.206.104	7.675.917.500	0
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.694.087.238	22.786.540.552	19.575.979.064	30.897.442.215	40.470.785.049	21.162.954.892

(Importi in Euro - cambio 1936,27 del 31.12.1999)

	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.131.855,19	9.296.224,18	9.296.224,18	10.329.137,99	15.493.706,97	10.329.137,99
Titolo II - Altre entrate	'212.005,56	212.005,56	420.512,28	734.534,65	689.402,56	207.203,09
Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	77.468,53	77.468,53	119.079,06	77.468,53	77.468,53	119.079,06
Titolo VI - Partite di giro	671.393,97	676.558,54	274.333,92	671.393,97	676.558,54	274.333,92
TOTALE	5.092.523,25	10.262.257,81	10.110.149,44	11.812.524,14	16.937.136,60	10.929.754,06
Avanzo di Amministrazione	1.463.426,69	1.506.009,26	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	-	-	4.144.673,06	3.964.280,55	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.555.949,94	11.768.266,07	10.110.149,44	15.957.197,20	20.901.416,15	10.929.754,06

SPESE	COMPETENZA		CASSA	CASSA		
DENOMINAZIONE	Prev.iniziali	Prev.defin.	Impegni	Prev.iniziali	Prev.defin.	Mandati Pagamenti
TITOLO I spese correnti	10.974.087.238	21.056.540.552	19.726.819.914	22.944.064.075	32.703.631.264	10.289.894.060
TITOLO II spese in conto capitale	420.000.000	420.000.000	301.575.580	6.653.378.140	6.457.153.785	1.635.533.136
TITOLO IV partite di giro	1.300.000.000	1.310.000.000	531.185.000	1.300.000.000	1.310.000.000	531.185.000
Totale	12.694.087.238	22.786.540.552	20.559.580.494	30.897.442.215	40.470.785.049	12.456.612.196
Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.694.087.238	22.786.540.552	20.559.580.494	30.897.442.215	40.470.785.049	12.456.612.196

(Importi in Euro - cambio 1936,27 del 31.12.1999)	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	5.667.643,07	10.874.795,63	10.188.052,24	11.849.620,18	16.890.016,00	5.314.286,78
Titolo II - Spese in conto capitale	216.911,90	216.911,90	155.750,79	3.436.183,04	3.334.841,62	844.682,37
Titolo IV - Partite di giro	671.393,97	676.558,54	274.334,16	671.393,97	676.558,54	274.334,16
TOTALE	6.555.949,94	11.768.266,07	10.618.137,19	15.957.197,20	20.901.416,15	6.433.303,31
Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.555.949,94	11.768.266,07	10.618.137,19	15.957.197,20	20.901.416,15	6.433.303,31

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
TRIESTE

Avviso per l'individuazione di un broker in relazione al portafoglio assicurativo sui beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Sono ammessi a presentare offerte di partecipazione soggetti, costituiti in società di capitali, iscritti all'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 792/1984

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante con firma autenticata e con certificazione dei poteri, devono dichiarare:

- la natura societaria dell'offerente, nonché la sua iscrizione alla seconda sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 792/1984;
- l'attività svolta a favore di enti pubblici, con specificazione dei servizi prestati per Regioni, Province e Comuni capoluogo di provincia, Aziende sanitarie locali, ed altri enti pubblici;
- il massimale della polizza RC professionale stipulata;
- il valore delle commissioni di intermediazione percepite rilevato dall'ultimo bilancio approvato;
- il rapporto, in percentuale, tra il numero dei contratti rescissi anticipatamente ed il numero complessivo dei contratti stipulati dal 1º gennaio 1995;
- l'impegno a fornire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tutta la documentazione che la stessa dovesse richiedere per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni oggetto di valutazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta, a pena di esclusione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata avviso di ricevimento, ovvero recapitate a mano, entro le ore 17 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2000, ovvero, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente seguente, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - via Carducci, n. 6 - 34133 - Trieste.

In caso di invio mediante lettera raccomandata a.r., ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale purchè la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

In caso di recapito a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta comprovante la data e l'ora di presentazione.

Le domande che, per qualsiasi motivo, non risultassero conformi a quanto previsto nel presente avviso, o fossero trasmesse in forme diverse da quelle specificate oppure oltre il termine fissato, non saranno tenute in considerazione.

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

La deliberazione della Giunta regionale contenente i criteri per la valutazione delle offerte, nonché lo schema di convenzione per incarico di brokeraggio in relazione al portafoglio assicurativo sui beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2000 (consultabile sul sito http://www.regione.fvg.it).

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, via Carducci, n. 6, Trieste - sig.ra Maria Vittoria Mattei - telefono 040/3772076 oppure sig. Massimo Muset - telefono 040/3772129.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Alessandro Baucero

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per il servizio di pulizia alle Case dello studente e uffici amministrativi dell'E.R.Di.S.U. di Trieste per il periodo 1º luglio 2000 - 30 giugno 2001.

Ai sensi dell'articolo 6 punto 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, si rende noto che è stata esperita la licitazione privata per il servizio di pulizia alle case dello studente e uffici amministrativi dell'E.R.Di.S.U. di Trieste per il periodo 1º luglio 2000 - 30 giugno 2001.

Si fa presente che:

1) sono state invitate complessivamente n. 20 ditte;
2) sono risultate valide n. 7 offerte e pertanto ammesse alla gara n. 7 ditte;
3) il servizio è stato aggiudicato in data 27 giugno 2000 alla Cooperativa G.S.A. Gestione Servizi Ausiliari a r.l. - via del Veltro, 59 - 34137 Trieste.

Le risultanze documentabili sono consultabili da chi legittimamente interessato, presso la Direzione di questo Ente - Salita Monte Valerio, 3 - Trieste.

Trieste, 4 luglio 2000

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Vaccher

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - ERSA

GORIZIA

Avviso di ricerca per prestazione d'opera e di servizio per l'informatizzazione di elementi cartografici.

L'ERSA, nell'ambito del progetto «Agricoltura, Ambiente & Qualità», sottoprogetto «Banca dati georeferenziata dei suoli della pianura e delle colline del Friuli-Venezia Giulia», ha stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 97/2000 del 27 giugno 2000 di affidare la seguente prestazione d'opera:

- georeferenziazione dei raster della carta del pedopaesaggio della pianura udinese e della provincia di Gorizia;
- digitalizzazione delle delineazioni e della carta del pedopaesaggio della pianura udinese e della provincia di Gorizia;
- identificazione di ogni poligono mediante attributi.

I materiali saranno forniti dall'ERSA.

È prevista la corresponsione di un importo omnicomprensivo pari a lire 17.000.000 (diciassettemilioni).

La prestazione dovrà essere svolta in assoluta autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e di orario (articoli dal 2222 al 2238 Codice civile). Il termine massimo per la sua esecuzione è stato fissato in otto mesi dalla data di efficacia del contratto.

Titoli richiesti:

- laurea in scienze agrarie, scienze ambientali o scienze geologiche,
- buona conoscenza dei seguenti programmi: Microsoft Access ® ed Excel ®, Autocad ®, Arcad ®, ArcView ®.

Nel curriculum i richiedenti dovranno inoltre esplicitare le esperienze acquisite nel settore, ed eventuali pubblicazioni pertinenti prodotte.

L'aggiudicazione sarà fatta in base ai titoli in possesso dei richiedenti.

L'ERSA si riserva anche la facoltà di non aggiudicare la prestazione.

Le domande dovranno pervenire all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - via Montesanto, n. 15/6 - 34170 Gorizia - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il termine di presentazione coincidesse con il giorno di chiusura degli uffici, la data si intende protratta al primo giorno feriale successivo.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al dott. Giuseppe Michelutti, presso il Servizio della sperimentazione agraria - via Sabbatini, n. 5 - Pozzuolo del Friuli - telefono 0432/529205.

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Del Zan.

Responsabile dell'istruttoria: dott. Giuseppe Michelutti.

Gorizia, 30 giugno 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA:
dott. Francesco Del Zan

Avviso di ricerca per prestazione d'opera e di servizio per l'elaborazione di dati pedologici.

L'ERSA, nell'ambito del progetto «Agricoltura, Ambiente & Qualità», sottoprogetto «Banca dati georeferenziata dei suoli della pianura e delle colline del Friuli-Venezia Giulia», ha stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 97/2000 del 27 giugno 2000 di affidare la seguente prestazione d'opera:

- revisione e classamento secondo classi standard dei valori attribuiti alle caratteristiche dei suoli di 448 profili nel rilevamento di campagna e in laboratorio;
- inserimento in banca dati delle caratteristiche dei 448 profili;
- scansione delle diapositive di suoli e paesaggi relative ai 448 profili.

I materiali saranno forniti dall'ERSA.

È prevista la corresponsione di un importo omnicomprensivo pari a lire 11.000.000 (undicimilioni).

La prestazione dovrà essere svolta in assoluta autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e di orario (articoli dal 2222 al 2238 Codice civile). Il termine massimo per la sua esecuzione è stato fissato in 6 mesi dalla data di efficacia del contratto.

Titoli richiesti:

- laurea in scienze agrarie, scienze ambientali o scienze geologiche,

- buona conoscenza dei seguenti programmi: Microsoft Access ® Excel ® e Word ®, acquisizione ed elaborazione di immagini.

Nel curriculum i richiedenti dovranno inoltre esplicitare le esperienze acquisite nel settore, ed eventuali pubblicazioni pertinenti prodotte.

L'aggiudicazione sarà fatta in base ai titoli in possesso dei richiedenti.

L'ERSA si riserva anche la facoltà di non aggiudicare la prestazione.

Le domande dovranno pervenire all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - via Montesanto, n. 15/6 - 34170 Gorizia - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il termine di presentazione coincidesse con il giorno di chiusura degli uffici, la data si intende protratta al primo giorno feriale successivo.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al dott. Giuseppe Michelutti, presso il Servizio della sperimentazione agraria - via Sabbatini, n. 5 - Pozzuolo del Friuli - telefono 0432/529205.

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Del Zan.

Responsabile dell'istruttoria: dott. Giuseppe Michelutti.

Gorizia, 30 giugno 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA:
dott. Francesco Del Zan

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.
UDINE

Bando di gara mediante procedura aperta per il servizio rilevamento rete fognaria città di Udine e restituzione informatizzata sua cartografia (estesa complessiva presunta: 295 Km.).

1. AMGA - Azienda multiservizi S.p.A., via del Cotonificio, 60, 33100 Udine (Italia), telefono 0432/493111, telefax 0432/493493.

2. C.P.V. 74274100-1, 74271800-7 Servizio rilevamento rete fognaria città di Udine e restituzione informatizzata sua cartografia (estesa complessiva presunta: 295 Km).

3. Importo complessivo stimato a base d'appalto: lire 454.000.000 (euro 234.471,43) oltre I.V.A., finanziato con propri fondi.

4. Termine ultimo per il completamento del servizio: dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, giorni naturali consecutivi 180 per rilevamento rete, 270 per restituzione informatizzata cartografia.

5. Cauzione definitiva: 10% dell'importo offerto da costituire prima della stipula del contratto.

6. Capitolato speciale visionabile presso Ufficio acquisti AMGA. Copia potrà richiedersi entro il termine ultimo del 31 agosto 2000, senza spese via «internet» (documento non probatorio), oppure allegando assegno circolare/vaglia postale di lire 200.000 (euro 103,29), intestato: AMGA S.p.A. - Udine, per inoltro documento cartaceo.

7. Obbligo sopralluogo preliminare presso la sede AMGA.

8. Numero minimo di persone da impiegare nel servizio: 8, di cui 3 con diploma tecnico.

9. Non è ammessa offerta per solo parte del servizio.

10. Ammessi alla gara: imprese, società, liberi professionisti, società e associazioni professionali, società di ingegneria, soggetti/imprese appositamente e temporaneamente raggruppati (articolo 11 decreto legislativo 157/1995 e successive modificazioni), in possesso dei requisti/capacità indicati al punto 11.

11. Requisiti/capacità minimi stabiliti per ammissione alla gara:

a) esenzione cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995 modificato da decreto legislativo 65/2000;

b) iscrizione al pertinente registro commerciale o professionale;

c) essere in regola, se italiani con più di 15 lavoratori dipendenti, con norme del diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 legge 12 marzo 1999 n. 68);

d) fatturato complessivo degli ultimi 3 esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando non inferiore a lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) oltre ad I.V.A. (A.T.I.: non inferiore 50% mandataria e 25% mandanti);

e) esecuzione negli ultimi 3 esercizi di servizi analoghi per importi complessivi non inferiori a lire 600.000.000 (euro 309.874,14) per attività di rilevamento topografico e restituzione informatizzata cartografia (oltre ad I.V.A.), cumulabili - (A.T.I.: non inferiore 60% mandataria e 20% mandanti);

f) struttura organizzativa costituita da almeno tre persone, provenienti da risorse interne, in possesso di diploma tecnico (A.T.I.: 100% mandataria); obbligo dell'indicazione di soggetti da impiegare nel servizio;

g) responsabile designato, appartenente a risorse interne del concorrente, in possesso almeno di diploma tecnico, che ha assunto nell'ultimo triennio la re-

sponsabilità di un servizio analogo di rilevamento e restituzione informatizzata cartografia di importo non inferiore a lire 100.000.000 (euro 51.645,69) oltre ad I.V.A., (A.T.I.: appartenente alla mandataria);

[requisiti da provare in caso di aggiudicazione: a), b), c), d), e), f), g)].

12. Requisiti/capacità per raggruppamenti: requisiti d), e), f), g) punto 11 come sopra indicati (A.T.I.), fermo restando che complessivamente tali requisiti non potranno essere inferiori a quelli globalmente richiesti; requisiti a), b), c) punto 11 devono essere posseduti da tutte le imprese/soggetti del raggruppamento.

13. Modalità presentazione offerta: (in lingua italiana) indicate su nota integrativa al bando da richiedere all'Ufficio acquisti AMGA entro termine ultimo del 31 agosto 2000.

14. Plico contenente offerta: deve pervenire all'indirizzo di cui al punto 1 entro il termine perentorio del 7 settembre 2000 ore 12.00, pena esclusione dalla gara.

15. Gara: si svolgerà presso la sede AMGA alle ore 9.00 del 12 settembre 2000 in seduta pubblica.

16. Aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso (articolo 23, comma 1, lettera a), decreto legislativo 17 marzo 1995).

17. Per offerte anomale si procederà ai sensi dell'articolo 25, decreto legislativo 157/1995.

18. I concorrenti saranno vincolati all'offerta per 180 giorni dalla data presentazione.

19. Bando inviato via fax per la pubblicazione sulla GUCE in data 3 luglio 2000; ricevuto in pari data. Non pubblicato avviso di preinformazione.

20. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio acquisti AMGA - telefono 0432/493212 - 0432/493211.

21. Allegati: note integrative, schema istanza ammissione e dichiarazioni, schema per offerta, richiedibili entro il termine ultimo del 31 agosto 2000.

Udine, 29 giugno 2000

IL DIRETTORE OPERATIVO:
ing. Daniele Romanello

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia di alcuni edifici di proprietà comunale e di mensa per la scuola materna.

Si rende noto che l'Amministrazione comunale di Capriva del Friuli ha indetto, con determinazione del Segretario comunale n. 68 del 4 luglio 2000 asta pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia di alcuni edifici di proprietà comunale e di mensa presso la scuola materna per il giorno 22 agosto 2000 alla ore 12,00 presso la Sede municipale.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso offerto. Si procederà alla verifica delle offerte considerate anomalmente basse. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerti valida. Non si farà luogo a gara di miglioria.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 del giorno 21 agosto 2000.

La copia integrale del bando e del capitolato d'oneri è disponibile presso l'Ufficio segreteria (0481/80032).

Capriva del Friuli, 7 luglio 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Gianluigi Savino

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'appalto del servizio di refezione scolastica e domiciliare nei Comuni convenzionati di Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio e Ragogna e ristorazione presso il Centro diurno anziani di Forgaria capoluogo.

Il Comune di Forgaria nel Friuli in qualità di capofila del servizio provveditorato e servizio di assistenza scolastica indice una licitazione privata per l'appalto del servizio di referezione scolastica e domiciliare nei Comuni convenzionati di Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito D'Asio e Ragogna e ristorazione presso il Centro diurno anziani di Forgaria.

Potranno chiedere di essere ammesse alla licitazione privata esclusivamente:

- le ditte in possesso di certificazione Vision 2000 o equivalenti (ISO 9001 - 2);
- la ditte con esperienza, debitamente certificata, di almeno in quinquennio in refezioni collettive per un importo minimo di lire 450.000.000 annuali.

L'appalto avrà la durata triennale con decorrenza 15 settembre 2000 eventualmente rinnovabile.

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il disposto di cui all'articolo 23, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

Le ditte interessate all'appalto possono chiedere per iscritto in carta legale in lingua italiana entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2000 al Comune di Forgaria nel Friuli - piazza Tre Martiri, n. 4 - 33030 Forgaria nel Friuli (Udine) di essere invitate alla procedura, indicando ragione o denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico e fax, eventuali note relative a precedenti forniture e pubbliche amministrazioni o comunque ritenute utili ai fini dell'ammissione alla procedura.

Le richieste di invito non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Ulteriori informazioni circa tutte le condizioni regolanti la gara di appalto possono essere richieste all'Ufficio segreteria telefono: 0427/808042 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Forgaria nel Friuli, 5 luglio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO:
p.i. Pietro De Nardo

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara esperita relativa alla fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti ad aghi e laser del Comune e delle scuole di Gemona del Friuli.

Oggetto: fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti ad aghi e laser del Comune e delle scuole di Gemona del Friuli.

Metodo d'appalto: asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 358/1992, come modificato del decreto legislativo n. 402/1998.

Data gara: 9 giugno 2000.

Imprese partecipanti: Lotto 1° - n. 6/ Lotto 2° - n. 7.

Imprese ammesse alla gara: Lotto 1° - n. 6/ Lotto 2° - n. 7.

Imprese aggiudicatarie:

Lotto 1°: Società G.M Prosdocimi S.r.l., di Padova - prezzo di aggiudicazione lire 8.158.000 IVA esclusa.

Lotto 2°: Società Friulcalcolo S.r.l., di Gemona del Friuli (Udine) - prezzo di aggiudicazione lire 1.594.400 IVA esclusa.

Gemona del Friuli, 7 luglio 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di gara ad asta pubblica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo del Comune di Pasiano di Pordenone; periodo 6 settembre 2000 - 30 giugno 2001.

Il Comune di Pasiano di Pordenone, via Molini, n. 18, telefono 0434/614311, fax 0434/614312, c.a.p. 33087, Pasiano di Pordonone (Pordenone), comunica che ha indetto un'asta pubblica per l'appalto del «Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo del Comune di Pasiano di Pordenone; periodo 6 settembre 2000 - 30 giugno 2001».

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 3 agosto 2000 e l'apertura delle stesse si terrà presso la Sala consiliare della sede comunale «Villa Saccomani», sita in via Molini, n. 18, il giorno 3 agosto 2000, alle ore 15.00.

L'appalto si terrà mediante asta pubblica, ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 76, del R.D. n. 827/1924, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo netto a base d'asta di lire 304.000.000, pari ad euro 157.002,90, precisando che aggiudicatario risulterà il concorrente che avrà presentato il migliore ribasso sul citato importo e, quindi, effettuato la proposta più conveniente per il Comune.

Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, precisamente modalità di presentazione dell'offerta, documenti da allegare, ecc., si fa esplicito riferimento all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio del Comune. La documentazione relativa all'appalto è reperibile c/o U.T. - LL.PP. fino al giorno 31 luglio 2000.

Informazioni ed eventuali delucidazioni nel merito potranno essere richieste all'Ufficio tecnico - Settore LL.PP.

Pasiano di Pordenone, 5 luglio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE LL.PP.:
geom. Carlo Cescutti

COMUNE DI PRAVISDOMINI
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di gara ad asta pubblica per i servizi cimiteriali da svolgersi presso i cimiteri di Pravisdomini capoluogo e della frazione di Barco; periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2004.

Il Comune di Pravisdomini, via Roma - tel. 0434/644020, fax 0434/644858 - c.a.p. 33076, Pravisdomini (Pordenone), comunica che ha indetto un'asta pubblica per i «servizi cimiteriali da svolgersi presso i cimiteri di Pravisdomini capoluogo e della frazione di Barco; periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2004».

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 18 agosto 2000 e l'apertura delle stesse si terrà presso la sala giunta della sede comunale, sita in via Roma, n. 21, il giorno 22 agosto 2000 alle ore 18.00.

L'appalto sarà aggiudicato mediante asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924, al concorrente che avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, espresso in un'unica percentuale di ribasso che riguardi tutti i prezzi stabiliti in Capitolato d'oneri articolo 4. Per quanto non citato ed indicato nel presente estratto, precisamente modalità di presentazione dell'offerta, documenti da allegare, etc., si fa esplicito riferimento all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio del Comune.

La documentazione relativa all'appalto è reperibile c/o Ufficio tecnico comunale fino al giorno 17 agosto 2000.

Pravisdomini, 19 luglio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Emanuele Artico

COMUNE DI SAN QUIRINO
(Pordenone)

Estratto dell'avviso d'asta mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di cucina, ristorazione e distribuzione pasti per la casa per anziani, il servizio domiciliare e le scuole elementari e medie.

Il Comune di San Quirino - piazza Roma, 14 - 33080 San Quirino - telefono 0434/91008 - fax 0434/91588 - indirà un'asta mediante pubblico incanto per il giorno 10 agosto 2000 alle ore 11.00 per l'affidamento del Servizio di cucina, ristorazione e distribuzione pasti per la casa per anziani, il servizio domiciliare e le scuole elementari e medie.

Importo a base d'asta lire 205.000.000 I.V.A. esclusa.

Ricezione delle offerte: ore 12.30 del 9 agosto 2000.

L'avviso integrale è pubblicato all'Albo pretorio.

San Quirino, 4 luglio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
d.ssa Daniela Galante

COMUNE DI TRIESTE

Bando d'asta pubblica mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di trasloco e movimentazione arredi e materiali vari di proprietà o di pertinenza comunale, nonché lavori di facchinaggio, per il periodo di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno.

1. Ente appaltante

Comune di Trieste - n. part. I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2. Oggetto e caratteristiche dell'appalto

Servizio di trasloco e movimentazione arredi e materiali vari di proprietà o di pertinenza comunale, nonché lavori di facchinaggio, per il periodo di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno.

3. Luogo di esecuzione: Comune di Trieste

4. Criterio di aggiudicazione

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi degli articoli 73 lettera c e 76, I e II comma del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'aggiudicazione avverrà - anche in presenza di una sola valida offerta - in favore del concorrente che avrà offerto il costo più vantaggioso riferito ad 1 ora di bracciante feriale. Tale costo non potrà essere inferiore a lire 24.625, euro 12,72 l'ora IVA esclusa.

In caso di offerte pari si procederà secondo quanto stabilito all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto e cioè si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto la tariffa oraria più bassa di camion con autista. Se sussisteranno anche in tal caso condizioni di parità si procederà alla valutazione del numero di autocarri a disposizione delle Imprese eccedenti il minimo richiesto all'articolo 2 punto 6 del Capitolato.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente.

Il verbale di gara avrà valore di contratto per l'importo di lire 230.000.000 - euro 118.785,09 + I.V.A.

5. Informazioni

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza 206 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio programmazione acquisti - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - piano III - stanza n. 124 - telefono 040/6754868 - fax 040/6754940 - presso il quale possono essere richiesti e ritirati copia del presente bando e del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. Data, ora e luogo della gara

Il giorno 1° agosto 2000 alle ore 10 presso il Comu-

ne di Trieste - largo Granatieri, n. 2 - 1º piano - stanza n. 216.

7. Modalità di partecipazione e formulazione dell'offerta

I concorrenti interessati a partecipare all' asta dovranno far pervenire al « Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza Unità d'Italia, n. 4 « la propria offerta stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta, chiusa in busta sigillata firmata sui lembi di chiusura; detta busta, insieme ai documenti sottoindicati, dovrà essere posta in altra busta, anch'essa con efficiente sigillo, recante all'esterno la scritta:

«Offerta per l'asta del giorno 1 agosto 2000 servizi di traslocco e movimentazione arredi».

Il plico dovrà pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 31 luglio 2000.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del costo orario di bracciante feriale che non potrà essere inferiore a lire 24.625 - euro 12,72 - l'ora, IVA esclusa.

Inoltre dovranno essere indicati la tariffa più bassa, al netto di I.V.A., di camion con autista ed il massimale di polizza, che non potrà essere inferiore a lire 1,5 miliardi, per il quale l'Impresa intende assicurarsi, come previsto all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

Sullo stesso foglio dovranno essere scritte:

1) l'espressa dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati;
2) l'indicazione del domicilio fiscale e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;
3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di partita I.V.A.;
4) l'eventuale indicazione della facoltà di avvalersi del subappalto. Al riguardo si precisa che il subappalto sarà consentito solamente per quanto concerne la fornitura di veicolo o mezzi meccanici speciali di particolare rilevanza e in caso del tutto eccezionali e deve essere concordato preventivamente con l'Ente appaltante.

L'offerta non dovrà contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'offerta dovrà essere accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, dai documenti indicati al punto 8.

8. Documenti

Nel plico contenente la busta con l'offerta dovrà essere inclusa la sotto specificata documentazione:

- copia del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione;
- ricevuta del deposito cauzionale provvisorio di lire 15.000.000 (quindicimilioni) euro 7.746,86 rilasciata dalla Tesoreria Comunale - via S. Pellico, n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società (solo per le Società Cooperative);
- dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

a) le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

b) i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o l'espressa precisazione che non ci sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;

ed attestante:

c) la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;

d) che la Società stessa o la ditta non si trova in istato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;

e) che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

f) l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti al servizio, da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, ed inoltre se cooperative l'iscrizione al registro regionale (o prefettizio) delle Cooperative ai sensi degli articoli 14 e 34 del Regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n. 278 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

g) l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o il possesso di una autorizzazione valida per il trasporto per conto terzi e smaltimento di rifiuti urbani di cui al D.L. 22 del 5 febbraio 1997 e D.M. 406 del 28 aprile 1998 per materiale quali carta, legno, ferro, vetro, plastica, materiale imballo;

h) il fatturato per i servizi di cui si riferisce l'appalto, relativo ai tre ultimi esercizi finanziari (1997-

98-99) che non dovrà essere inferiore a una media annua di lire 500.000.000 - euro 258.228,45;

i) l'espletamento dei principali analoghi servizi espletati nell'ultimo triennio antecedenti la data di pubblicazione del presente bando con l'indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati;

l) il numero medio annuo relativo agli esercizi finanziari 1997-1998-1999 di dipendenti del prestatore di servizi o soci lavoratori di cooperative che non deve essere inferiore a 15 persone;

m) le attrezzature, le macchine ed il numero di autocarri, che non deve essere inferiore a n. 4 (qualità, quantità, omologazione e verifiche di sicurezza in osservanza alle norme della legge 626/1994), nonché informazioni sulla propria organizzazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro;

n) il possesso di idonee referenze bancarie con l'indicazione degli Istituti di credito in grado di fornirle;

o) la corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

p) che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, nè ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione.
Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara.

q) l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

r) il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro, nonché l'adempimento degli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;

s) di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso.

9. Spese

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

10. Obblighi dell'aggiudicatario

Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione, arrotondato al migliaio superiore.

Essa potrà essere sostituita con la presentazione di una fidejussione.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento di Contabilità di Stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827, ai contenuti della deliberazione consiliare n. 122/1997, per quanto attiene ai casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste, nonchè alle norme del codice civile in materia di contratti.

Trieste, 30 giugno 2000

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. ssa Giuliana Cicognani

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso residenziale denominato «ex Caccia».

a) Ente appaltante

Comune di Trieste - n. part. I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) Criterio di aggiudicazione

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi:

– degli articoli 73 lettera c e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
– dell'articolo 21, primo comma, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con il metodo di cui all'articolo 5 legge 2 febbraio 1973, n. 14).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale risultante dalla media aritmetica dei ribassi offerti, con due decimali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il verbale di gara avrà valore di contratto.

c) Luogo di esecuzione: Comune di Trieste

d) - e) Caratteristiche dei lavori e termine di esecuzione

Lavori di manutenzione straordinaria del complesso residenziale denominato «Ex Caccia» di proprietà comunale.

Importo a base d'asta: lire 2.946.425.000 - euro 1.521.701,52 + IVA.

Costo della sicurezza: lire 51.000.000 - euro 26.339,30.

Categoria prevalente : OG1 già G1 per lire 5.000 milioni.

Parti dell'opera: impianti idro sanitari, impianti termici autonomi a gas, impianto generale distribuzione gas metano, impianti elettrici appartenenti alla categoria generale OG11 per complessive lire 447.440.000, euro 231.083,47.

Termine di esecuzione: 400 giorni.

f) Informazioni

Per eventuali informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 206 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio manutenzione e gestione del patrimonio - IV piano - Palazzo Costanzi n. 2 - stanza n. 402 - telefono 040/6754242.

Gli elaborati di gara potranno essere visionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, presso l'ufficio tecnico sopraindicato.

Il Capitolato speciale d'appalto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

Presso il Servizio nel quale gli elaborati progettuali sono in visione va ritirato a cura degli interessati il modello denominato «Lista delle categorie d'intervento» necessario alla formulazione dell'offerta.

g) Termine di ricezione delle offerte

L'asta si terrà presso il Comune di Trieste - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 216 alle ore 10 del giorno 2 agosto 2000.

Si procederà all'apertura delle buste ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità della gara. Successivamente, nella stessa seduta, si effettuerà il sorteggio del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte ammesse, alle quali nella medesima giornata verrà richiesta la comprova dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati, come stabilito dall'art. 10, comma quater della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica dei predetti requisiti, con l'eventuale esclusione dalla gara in caso di mancata comprova, l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione dell'appalto avverranno, in seduta pubblica, nel medesimo luogo, alle ore 10 del giorno 29 agosto 2000.

All'aggiudicatario ed al concorrente che seguirà nella graduatoria, se non sorteggiati, verrà richiesta la comprova dei requisiti dichiarati.

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta, che dovrà essere chiusa in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai documenti sottoindicati, in altra busta, anch'essa chiusa con efficiente sigillo, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta «Asta pubblica del giorno 2 agosto 2000 lavori di manutenzione straordinaria del complesso "Ex Caccia"».

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 1º agosto 2000.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

h) Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'art. 77 R.D. 827/1924.

i) Finanziamenti e pagamenti

Mutuo cassa depositi e prestiti.

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

j) Partecipazione imprese e consorzi

Sono ammessi a partecipare alla gara anche le Associazioni Temporanee d'Imprese ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.

k) Formulazione delle offerte

Ogni offerta sarà costituita dal modulo denominato «Lista delle categorie di intervento» autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso il Servizio nel quale gli elaborati progettuali sono in visione, debitamente bollato e completato secondo quanto prescritto all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e da un foglio a parte, in carta libera, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante, contenente:

- la dichiarazione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti in esso richiamati e che si impegna ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dalla Direzione Lavori;
- la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata sui posti ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera, di aver valutato tutti gli oneri accessori per l'esecuzione dell'appalto, anche relativi agli adempimenti sul piano di sicurezza dei lavoratori e di averne tenuto debito conto nella formulazione dell'offerta, nonchè di aver giudicato i prezzi risultanti dall'offerta, nel loro complesso, remunerativi e non suscettibili di alcuna maggiorazione;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza del Capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto in esso indicati e di accettarne i contenuti;
- la dichiarazione che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale e Partita Iva dell'Impresa;
- l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione di cui al successivo punto m).

DOCUMENTI

1) *Per tutti i concorrenti*

A - ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico, n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

In tale ultimo caso la fidejussione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti clausole:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 30 - 2º comma - della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B - dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- i nominativi di tutti i direttori tecnici;
- il numero di fax del concorrente;

ed attestante

I. l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;

II. la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;

III. l'inesistenza dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici previsti dall'articolo 24, primo comma, della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993.
Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a 6 mesi da quella della gara.

IV. l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

V. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

VI. l'inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

VII. la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

VIII. il possesso della qualificazione nella categoria OG1 per lire 5.000.000.000;

in alternativa al requisito di quest'ultimo punto, se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

a) il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo di lire 2.946.425.000;

b) l'esecuzione nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando d'invito, di lavori appartenenti alla categoria OG1 già G1 di importo non inferiore al 40% di lire 2.946.425.000;

c) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;

d) il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

2) *Per le associazioni temporanee d'imprese*

La Capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'associazione, compresa la capogruppo stessa, la dichiarazione di cui al precedente punto 1).

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'Associazione.

È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge.

l) Svincolo dell'offerta

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

m) Indicazione lavori da subappaltare

Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

n) Oneri assicurativi

Con la presentazione dell'offerta le ditte assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi, come precisato nel Capitolato d'appalto.

o) Spese

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

p) Obblighi dell'aggiudicatario

Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2º comma - della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Si applicano al presente appalto le norme del Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 nonché le disposizioni del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto, per cui tutte le norme di Capitolato che risulteranno in contrasto con dette disposizioni verranno disapplicate.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione

dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e alle norme del codice civile in materia di contratti.

Trieste, 30 giugno 2000

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ED ECONOMICO DELLA ZONA PEDEMONTANA ALTO FRIULI - C.I.P.A.F. GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Avviso per l'affido di un incarico professionale per la progettazione e direzione lavori dell'opera «Manufatto di scarico collettore est».

Si informa che è intenzione di questo Consorzio procedere ai sensi dell'articolo 17 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, all'affido di un incarico professionale per la progettazione e direzione lavori della seguente opera «Manufatto di scarico collettore est» ai sensi della legge regionale 3/1999, articolo 15.

L'importo presunto dell'opera oggetto della progettazione ammonta a presunte lire 1.560.000.000 e l'importo massimo stimato per le spese di progettazione ammonta a presunte lire 140.000.000 comprensivo dell'I.V.A. al 20% e Cassa previdenza al 2%. L'opera sarà finanziata con i fondi di cui alla legge regionale 3/1999, articolo 15.

Ai sensi del comma 12, articolo 17, della legge 109/1994 l'affidamento dell'incarico professionale avverrà sulla base dei curricula presentati dai professionisti dai quali si evinca l'esperienza e la capacità professionale, in relazione al progetto da affidare. Particolare attenzione verrà riservata all'esperienza progettuale relativa alle opere idrauliche.

Nella valutazione dei curriculla si prenderanno in considerazione opere idrauliche per cui i professionisti hanno eseguito progettazione e/o Direzione lavori, il loro numero e la loro complessità.

I professionisti, singoli o associati, che fossero interessati, possono segnalare il proprio nominativo, allegando un dettagliato curriculum inerente l'incarico specifico, indirizzandolo al C.I.P.A.F., via Liruti, n. 1, Gemona del Friuli entro le ore 12.00 del giorno 8 agosto 2000.

L'incarico sarà affidato nell'ambito del rapporto fiduciario, e la scelta del professionista avverrà a seguito di valutazione del Consiglio di amministrazione.

Eventuali informazioni e tutti gli atti sono a disposizione degli interessati presso l'Ufficio del C.I.P.A.F. - via Liruti, n. 1 - Gemona del Friuli, telefono 0432-981763.

Gemona del Friuli, 10 luglio 2000

IL PRESIDENTE: avv. Luigino Bottoni

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di risanamento e la messa a norma dell'immobile denominato «Villa Bazzoni».

Ente appaltante: Osservatorio Astronomico di Trieste.

Elenco partecipanti alla gara: 1) Clocchiatti S.p.A. Impresa costruzioni edili e affini; 2) Consorzio artigiano edile Comiso Società cooperativa a r.l.; 3) Cramer Giovanni & Figli Soc. I.N.C. Impresa costruzioni edili; 4) GE.CO. - S.P.A. Impresa generale di costruzioni; 5) Guerrino Pivato S.p.A. Impresa generale di costruzioni; 6) Inteco S.r.l. Interventi tecnici conservativi; 7) ITC & C. Costruzioni generali S.r.l.; 8) Nuova Minozzi Costruzioni S.r.l.; 9) Pasqualucci Impresa di costruzioni; 10) Regionale costruzioni e impianti di p.i. Stolfa Giuliano; 11) Riccesi Impresa costruzioni Riccesi S.p.A.; 12) Savino S.p.A. Impresa costruzioni edili; 13) Scarcia & Rossi S.n.c. Impresa di costruzioni edili; 14) Sedel S.r.l.; 16) Setten Genesio S.r.l.; 16) Tecnoimpianti S.r.l. con impresa associata Elettrotecnica Generale S.r.l.; 17) Verde Costruzioni S.r.l.

Vincitore: Clocchiatti S.p.A. Impresa costruzioni edili e affini.

Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell'articolo 21, comma 1°, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, con accettazione delle sole offerte comportanti un ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario a base d'asta.

Importo di aggiudicazione lavori: Lire 1.950.377.170 (Euro 1.007.285,74) al netto del ribasso d'asta dell'11,85 (undici virgola ottantacinque)%, oltre I.V.A. del 10%, così per complessive lire 2.145.414.887 (euro 1.108.014,32) oltre a lire 75.000.000 (euro 38.734,27) relativi agli oneri di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Tempi di realizzazione dell'opera: 720 giorni.

Direttore dei lavori: arch. Tura.

Trieste, 10 luglio 2000

IL DIRETTORE: prof. Fabio Mardirossian

UNIONE DELLA VAL D'ARZINO

Forgaria nel Friuli - Pinzano al Tagliamento - Vito d'Asio

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria dell'Unione della Val d'Arzino per il periodo dall'1 agosto 2000 al 31 dicembre 2003.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

Che in esecuzione alla deliberazione dell'assemblea dell'Unione della Val d'Arzino n. 9 del 17 giugno 2000 è stata indetta un'asta pubblica per l'appalto del Servizio di tesoreria dell'Unione della Val d'Arzino per il periodo dall'1 agosto 2000 al 31 dicembre 2003.

- Le offerte dovranno pervenire all'Unione della Val d'Arzino, presso la sede provvisoria degli uffici ubicati presso il Comune di Forgaria nel Friuli entro le ore 13.00 del 28 luglio 2000.
- La gara sarà tenuta il giorno 31 luglio 2000 alle ore 17.00 presso il Comune di Forgaria nel Friuli, sede provvisoria dell'Unione dei Comuni avanti l'apposita commissione presieduta dal Responsabile del Servizio finanziario.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sulla base degli «elementi di valutazione» di cui nell'allegato A) al bando di gara.
- Possono partecipare alla gara gli istituti di credito autorizzati a svolgere tale attività e, le S.p.A. previste dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 77/1995.

Il bando di gara, lo schema di convenzione ed ogni documento inerente le procedure sono in visione presso il Comune di Forgaria nel Friuli, Ufficio segreteria.

Eventuali informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al suddetto ufficio, telefono 0427.808042 - fax 0427.808136.

Forgaria nel Friuli, 4 luglio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott. Gilberto Ambotta

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata «Zona D6 località Sirivella».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma, dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che gli atti del progetto ed i suoi allegati, relativi al P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona D6 località Sirivella», adottato con delibera consiliare n. 26 del 25 maggio 2000, verranno depositati in libera visione, presso la Segreteria comunale, per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a venerdì, durante l'orario di apertura al pubblico, a far luogo del 3 luglio 2000.

Entro il suddetto termine, chiunque, può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente.

Cavasso Nuovo, lì 22 giugno 2000

IL SINDACO: Silvano Carpenedo

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Scarpone». Deliberazione della Giunta comunale 8 giugno 2000, n. 94. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di classificare l'albergo «Scarpone» sito in Forni Avoltri, via Corso Italia, n. 16, con capacità ricettiva di n. 12 camere, di cui 2 suites, per n. 22 posti letto, al livello di 3 stelle;

2) la classificazione, ai sensi della legge regionale n. 17/1997, ha durata quinquennale a partire dal giorno 9 giugno 2000; il presente provvedimento verrà affisso all'Albo pretorio comunale, pubblicato sul Foglio annunci legali della Provincia e sul Bollettino Ufficiale regionale. Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione, o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal gestore dell'Albergo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunci legali;

3) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991.

IL SINDACO: Loris Brunasso

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Riclassificazione della struttura alberghiera denominata «Albergo ristorante all'Arciduca» - Strada per Chiampore, n. 46 - Muggia.

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 17 del 18 aprile 1997, con delibera della Giunta comunale n. 255 del 12 giugno 2000, l'Amministrazione comunale del Comune di Muggia ha deliberato di classificare, sulla base delle risultanze emerse da apposito sopralluogo, l'albergo ristorante «All'Arciduca» di Strada per Chiampore, n. 46 - Muggia, come struttura alberghiera di 1 stella.

Muggia, 28 giugno 2000

IL SINDACO: Roberto Dipiazza

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alle zone O - miste residenziali e produttive di via Val di Gorto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 67 del 28.06.2000 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991 il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alle zone O - miste residenziali e produttive di via Val di Gorto.

Successivamente alla presente pubblicazione il P.R.P.C. sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

SOCIETÀ ELETTRICA COOPERATIVA ALTO BUT SOC. COOP. A R.L.
PALUZZA (Udine)

Nuove tariffe di fornitura dell'energia elettrica in vigore dall'1 luglio 2000.

Secondo il nuovo sistema tariffario, ogni azienda distributrice definisce, nel rispetto di limiti comuni, proprie opzioni tariffarie per i clienti vincolati non domestici.

A partire dall'1 luglio 2000 l'opzione tariffaria della Società Elettrica Cooperativa Alto But Soc. coop. a r.l., approvata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è la seguente:

Forniture in bassa tensione a clienti vincolati e clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi

Tariffa trinomia costituita da:

lire/cliente per anno	lire/kW per anno (*)	lire/kWh
72.000	60.000	68,9 (**)

La tariffa non comprende le componenti B, A, UC, e GR, pertanto sarà incrementata dei rispettivi valori così come previsto dalla normativa vigente.

Valgono le seguenti definizioni:

bassa tensione: forniture fino a 1 kV.;

(*) potenza impegnata (kW): potenza contrattualmente impegnata con limitatore di potenza; potenza massima prelevata negli altri casi;

(**) comprende la componente yPG, il parametro PG è assunto con valore 49,6.

Paluzza, 10 luglio 2000

IL PRESIDENTE: Duilio Cescutti

SOCIETÀ COOPERATIVA IDROELETTRICA
FORNI DI SOPRA (Udine)

Fornitura di energia elettrica. Opzioni tariffarie offerte ai clienti del mercato vincolato, valevoli per il secondo semestre 2000.

Giudicate conformi dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella riunione del 22 giugno 2000 (delibera 112/00).

- Illuminazione pubblica in bassa tensione

  Tariffa monomia. Corrispettivo per Kwh prelevato lire 80,1.

- Altri usi, clienti vincolati serviti in bassa tensione

  Tariffa trinomia. Corrispettivo per Kwh prelevato lire 68,9.
  (*) Corrispettivo annuale per Kw impegnato lire 51.540.
  Corrispettivo annuale per cliente lire 115.060.

- Altri usi, clienti vincolati serviti in media tensione

  Tariffa trinomia. Corrispettivo per Kwh prelevato lire 63,8.
  (*) Corrispettivo annuale per Kw impegnato lire 64.608.
  Corrispettivo annuale per cliente lire 2.613.950.

Le opzioni sono espresse al netto delle componenti «A», «B», «UC» e «GR», secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il parametro PG, che comprende unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, è stato assunto pari a 49,60 lire/Kwh.

Valgono le seguenti definizioni:

- Bassa tensione, forniture fino a 1 KV
- Media tensione, forniture oltre 1 KV e fino a 35 KV
- (*) Potenza (Kw)
- Potenza contrattualmente impegnata per clienti con limitatore di potenza
- Potenza massima prelevata negli altri casi.

Forni di Sopra, 6 luglio 2000

IL PRESIDENTE:
Elvio Antoniacomi

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto di dirigente sanitario di 1° livello di farmacia ospedaliera.

Con decreto del Direttore generale 16 giugno 2000, n. 581, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 01 posto di dirigente sanitario di 1° livello di Farmacia ospedaliera

1) Modesti dott.ssa Germana
   nata 18 aprile 1963 p. 82,936 su p. 100
2) Dall'Arche dott.ssa Maria Grazia
   nata il 13 aprile 1966 p. 66,000 su p. 100
3) Jannitti dott.ssa Nicoletta
   nata il 25 marzo 1968 p. 65,350 su p. 100

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.: Modesti dott.ssa Germana.

Udine, 30 giugno 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Oreste Tavanti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Avviso di sorteggio componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9,30, presso il servizio del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», I piano, via Colugna, n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna (ex 1° livello).

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

Udine, 27 giugno 2000

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
C.R.O.
AVIANO (Pordenone)

Avviso di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 2 posti di operatore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - Cat. «C».

La Commissione appositamente nominata dal Commissario Straordinario di questo Centro di Riferimento Oncologico procederà al sorteggio, ai sensi del Regolamento Organico dell'Istituto, e per quanto non previsto dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modifiche, dei

componenti la Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico nel giorno ed ora appresso indicati:

martedì 22 agosto 2000, ore 9.00

– n. 2 posti di operatore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. «C».

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso gli Uffici Amministrativi del Centro di Riferimento Oncologico - via Pedemontana Occidentale, n. 12 - Aviano (Pordenone).

Aviano, 29 giugno 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
Franco Cadelli

COMUNE DI MERETO DI TOMBA
(Udine)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di istruttore VI q.f. - part-time - area economico-finanziaria - tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore VI q.f. - part-time - area economico-finanziaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o equipollenti.

Termine di presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando, il fac-simile di domanda con i requisiti di partecipazione al concorso, sono disponibili presso l'Ufficio ragioneria comunale (telefono 0432/865388).

Mereto di Tomba, 27 giugno 2000

IL SEGRETARIO-DIRETTORE:
dr. Marianna Petrelli